...onto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Martedì, 27 dicembre 1927 - Anno VI — Numero 299

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2661. — LEGGE 10 febbraio 1927, n. 2173.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922 . . . . Pag. 5002

2662. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2372.
Istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno . . . . Pag. 5010

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1927.
Estensione all'Amministrazione provinciale di Milano delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123 . . . . Pag. 5011

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1927.
Determinazione dei prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo per l'anno 1928 (VI). . . . . . . Pag. 5011

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Messina . . Pag. 5012

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale mista di Mantova . . . . Pag. 5012

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Pavia . . . Pag. 5012

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.
Acconto sul prezzo minimo di vendita che la Camera agrumaria in Messina è autorizzata a corrispondere ai depositanti di citrato di calcio per l'esercizio 1927-28 . . . . . Pag. 5012

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 5013
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 5014
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 5016

BANDI DI CONCORSO

Ministero degli affari esteri:

Concorso per esami a n. 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . . . . Pag. 5016
Concorso per titoli a posti di console, di vice console e di addetto consolare . . . . Pag. 5024

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2661.

LEGGE 10 febbraio 1927, n. 2173.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 gennaio 1923, n. 411, e 7 marzo 1923, n. 456, relativi alla garanzia per un prestito di tre milioni di sterline, da contrarre dalla Repubblica d'Austria, previsto dal Protocollo di Ginevra del 4 ottobre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

C. 693. M. 410. 1922.

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

AUTRICHE.

PROTOCOLE N. 1.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, le Gouvernement de la République Française, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque,

D'une part,

Au moment où ils entreprennent d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière,

Agissant uniquement dans l'intérêt de l'Autriche et de la paix générale et d'accord avec les engagements qu'ils ont déjà pris quand ils ont accepté de devenir Membres de la Société des Nations,

Déclarent solennellement:

Qu'ils respecteront l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Autriche;

Qu'ils ne chercheront aucun avantage spécial ou exclusif d'ordre économique ou financier de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance;

Qu'ils s'abstiendront de toute action qui pourrait être contraire à l'esprit des conventions qui seront stipulées en commun pour la reconstruction économique et financière de l'Autriche ou qui pourrait porter préjudice aux garanties que les Puissances auront stipulées pour sauvegarder les intérêts des créanciers et des Etats garants;

Et que, le cas échéant, en vue d'assurer le respect de ces principes par toutes les nations, ils s'adresseront, en conformité avec les règles du Pacte de la Société des Nations, soit individuellement, soit collectivement, au Conseil de la Société pour qu'il avise aux mesures à prendre et qu'ils se conformeront aux décisions dudit Conseil.

Le Gouvernement de la République Fédérative d'Autriche,

D'autre part,

S'engage, dans les termes de l'article 88 du Traité de Saint-Germain, à ne pas aliéner son indépendance; il s'abstiendra de toute négociation et de tout engagement économique ou financier qui serait de nature à compromettre directement ou indirectement cette indépendance.

Cet engagement ne s'oppose pas à ce que l'Autriche conserve, sous réserve des dispositions du Traité de Saint-Germain, sa liberté en matière de tarifs douaniers et d'accords commerciaux ou financiers et, en général, pour tout ce qui touche à son régime économique ou à ses relations commerciales, étant entendu, toutefois, qu'elle ne pourra porter atteinte à son indépendance économique par l'octroi à un Etat quelconque d'un régime spécial ou d'avantages exclusifs, de nature à menacer cette indépendance.

Le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les Etats qui voudront y adhérer.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration (Protocole I).

Fait à Genève, en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(*Signé*) BALFOUR
G. HANOTAUX.
IMPERIALI.
KREMÀR.
POSPISIL.

(*Signé*) SEIPEL.

Pour copie conforme:
Directeur de la Section Juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 693. M. 410. 1922.

Geneva, october 3rd, 1922.

LEAGUE OF NATIONS.

AUSTRIA.

PROTOCOL NO. I.

(*Translation*).

DECLARATION.

The Government of His Britannic Majesty, the Government of the French Republic, the Government of His Majesty the King of Italy, and the Government of the Czechoslovak Republic,

Of the one part,

At the moment of undertaking to assist Austria in her work of economic and financial reconstruction,

Acting solely in the interests of Austria and of the general peace, and in accordance with the obligations which they assumed when they agreed to become Members of the League of Nations,

Solemnly declare:

That they will respect the political independence, the territorial integrity and the sovereignty of Austria;

That they not seek to obtain any special or exclusive economic or financial advantage calculated directly or indirectly to compromise that independence;

That they will abstain from any act which be contrary to the spirit of the conventions which will be drawn up in common with a view to effecting the economic and financial reconstruction of Austria, or which might prejudicially affect the guarantees demanded by the Powers for the protection of the interests of the creditors and of the guarantor States;

And that, with a view to ensuring the respect of these principles by all nations, they will, should occasion arise, appeal, in accordance with the regulations contained in the Covenant of the League of Nations, either individually or collectively, to the Council of the League, in order that the latter may consider what measures should be taken, and that they will conform to the decisions of the said Council;

The Government of the Federal Republic of Austria.

Of the other part,

Undertakes, in accordance with the terms of Article 88 of the Treaty of St. Germain, not to alienate its independence; it will abstain from any negotiations or from any economic or financial engagement calculated directly or indirectly to compromise this independence.

This undertaking shall not prevent Austria from maintaining, subject to the provisions of the Treaty of St. Germain, her freedom in the matter of customs tariffs and commercial or financial agreements, and in general, in all matters relating to her economic regime or her commercial relations, provided always that she shall not violate her economic independence by granting to any State a special regime or exclusive advantages calculated to threaten this independence.

The present Protocol shall remain open for signature by all the States which desire to adhere to it.

In witness whereof the undersigned, duly authorised for this purpose, have signed the present Declaration (Protocol I).

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with the Secretariat of the League of Nations and shall be registered by it without delay, on the fourth day of October one thousand nine hundred and twenty-two.

(*Here follow the signatures*).

C. 694. M. 411. 1922.

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

AUTRICHE.

PROTOCOLE N. II.

En vue d'aider l'Autriche dans son œuvre de restauration économique et financière, les *Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque* et *autrichien* ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes:

Article premier.

Le Gouvernement autrichien pourra créer, sous la garantie résultant de la présente Convention, la quantité de titres nécessaires pour produire une somme effective équivalente au maximum à 650 millions de couronnes-or. Le capital et les intérêts des titres ainsi émis seront exempts de tous impôts, droits ou charges au profit de l'Etat autrichien.

Article 2.

Les frais d'émission, de négociations, de remise seront ajoutés au capital de l'emprunt fixé dans l'article précédent.

Article 3.

Le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera assuré au moyen d'une annuité fournie par les revenus affectés en garantie de cette emprunt d'après les dispositions contenues dans le Protocole N. III.

Article 4.

Le produit de cet emprunt ne pourra être employé que sous l'autorité du Commissaire général désigné par le Conseil de la Société des Nations et conformément aux obligations contractées par le Gouvernement autrichien et contenues dans le Protocole N. III.

Article 5.

Les Gouvernements britannique, français, italien, tchécoslovaque, sans préjudice des autres Gouvernements qui accéderaient à la présente Convention, s'engagent à demander sans délai à leur Parlement l'autorisation de garantir — sous réserve de l'approbation par le Parlement autrichien du Protocole N. III et du vote par ce Parlement de la loi prévue à l'article 3 de ce Protocole — le service de l'annuité de cet emprunt jusqu'à concurrence d'un maximum de 84 pour cent à répartir suivant arrangements spéciaux entre les intéressés.

Article 6.

Chacun des quatre Gouvernements aura la faculté de désigner un représentant au Comité de contrôle dont les attributions sont fixées par les dispositions suivantes. Chacun de ces représentants disposera de 20 voix. Les Gouvernements qui accepteraient de garantir le reliquat de l'annuité non couverte par la garantie des Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront également la faculté de désigner soit chacun un représentant, soit de s'entendre pour désigner des représentants communs. Chaque représentant aura une voix par fraction de 1 % garantie par son Gouvernement.

Article 7.

Les modes d'application de la garantie, les conditions de l'emprunt, prix d'emission, taux d'intérêt, amortissement, frais d'émission, de négociations et de remise devront être soumis à l'approbation du Comité de contrôle des Etats garants. Le chiffre de l'annuité nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt sera également approuvé par le Comité de contrôle. Tout emprunt projeté par le Gouvernement autrichien, en dehors des conditions du programme visé au Protocole N. III, devra être soumis à l'approbation préalable du Comité de contrôle.

Article 8.

Le Comité de contrôle déterminera les conditions dans lesquelles devraient être effectuées les avances des Gouvernements si la garantie était mise en action, ainsi que le mode de remboursement qui leur serait applicable.

Article 9.

Dans les limites de contrats d'émission, le Gouvernement autrichien aura le droit d'opérer la conversion des emprunts avec l'assentiment du Comité de contrôle; il sera tenu d'exercer cette faculté sur la demande faite par le Comité de contrôle.

Article 10.

Le Comité de contrôle aura le droit d'exiger la production de situations et comptes périodiques ou tous autres renseignements de caractère urgent sur la gestion des revenus affectés en garantie; il pourra signaler au Commissaire général les modifications administratives et améliorations de nature à accroître leur productivité. Les modifications de tarifs de ces recettes, qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum, évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires, devront être soumises à l'approbation préalable du Comité de contrôle. Il en sera de même pour les projets de contrats de concession ou d'affermage de ces revenus.

Article 11.

Au cas où le rendement des revenus affectés serait insuffisant et risquerait de mettre en action la garantie des Gouvernements, le Comité de contrôle pourra requérir l'affectation d'autres revenus suffisants pour faire face au service de l'annuité.

Tout projet d'acte ou de contrat de nature à modifier notablement la consistance du domaine de l'Etat autrichien sera communiqué au Comité trois semaines avant que l'acte ne devienne définitif.

Article 12.

Le Comité de contrôle se réunira périodiquement à telles dates qu'il fixera lui-même, de préférence au siège de la Société des Nations. Il ne pourra communiquer qu'avec le Commissaire général; celui-ci devra assister ou se faire représenter aux réunions du Comité de contrôle. Les décisions de ce Comité sont prises à la majorité absolue des voix présentes; toutefois, une majorité de deux tiers des voix présentes sera requise pour les décisions relatives aux articles 7 et 8.

Le Comité de contrôle sera convoqué en session extraordinaire sur une demande réunissant au moins dix voix.

Article 13.

Le Comité de contrôle ou chacun de ses membres pourra demander tous renseignements et éclaircissements sur l'élaboration du programme de réformes financières et sur son exécution. Le Comité pourra adresser au Commissaire général toutes observations et lui faire toutes représentations qui seraient reconnues nécessaires pour sauvegarder les intérêts des Gouvernements garants.

Article 14.

En cas d'abus, le Comité de contrôle ou tout Etat garant pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations qui se prononcera sans délai.

Article 15.

En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingtdeux.

(*Signé*) BALFOUR.
G. HANOTAUX.
IMPERIALI.
KREMAR.
POSPISIL.

(*Signé*) SEIPEL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 694. M. 411. 1922.

Geneva, october 3rd. 1922.

LEAGUE OF NATIONS.

AUSTRIA.

PROTOCOL No. II.

(*Translation*).

With the object of assisting Austria in the work of her economic and financial restoration, the *British, French, Italian, Czechoslovak* and *Austrian Governments* have by common consent drawn up the following provisions.

Article 1.

The *Austrian Government* may create, under the guarantee resulting from the present Convention, the amount of securities necessary to yield an effective sum equivalent to not more than 650 millions of gold crowns. The capital and interest of the securities so issued shall be free from all taxes, dues or charges for the benefit of the Austrian State.

Article 2.

The expenses of issue, of negotiation and of delivery, shall be added to the capital of the loan as fixed under the preceding Article.

Article 3.

The service of the interest and amortisation of the loan shall be assured by means of an annuity provided by the revenues assigned as security for this loan in accordance with the provisions contained in Protocol No. III.

Article 4.

The yield of the loan may not be employed except under the authority of the Commissioner-General appointed by the Council of the League of Nations and in accordance with the obligations contracted by the Austrian Government and set out in Protocol N. III.

Article 5.

The *British, French, Italian* and *Czechoslovak Governments*, vithout prejudice to action by other Governments

which may accede to the present Convention, undertake to ask without delay from their Parliaments authority to guarantee (subject always to the approval by the Austrian Parliament of Protocol No. III, and to the voting by that Parliament of the law contemplated in Article 3 of the said Protocol) the service of the annuity of this loan, up to a maximum of 84 per cent., to be shared under special arrangements between the parties concerned.

Article 6.

Each of the four Governments shall have power to appoint a representative on the Committee of Control the functions of which are determined by the provisions set out below. Each such representative shall have twenty votes. Those Governments which may agree to guarantee the remainder of the annuity which is not covered by the guarantee of the British, French, Italian and Czechoslovak Governments, shall in like manner have power either to appoint one representative each, or to agree among themselves to appoint common representatives. Each representative shall have one vote for every 1 % guaranteed by his Government.

Article 7.

The method of application of the guarantee, the conditions of the loan, the issue price, the rate of interest, the amortisation, the expenses of issue, of negotiation and of delivery, shall be submitted for the approval of the Committee of Control constituted by the guarantor States. The amount of the annuity necessary for the service of interest and amortisation of the loan shall likewise be approved by the Committee of Control. Every loan proposed by the Austrian Government, and not falling within the conditions of the programme contemplated in Protocol No. III shall first be submitted for the approval of the Committee of Control.

Article 8.

The Committee of Control shall determine the conditions under which the advances by the Governments should be effected in the event of the guarantee coming into operation, and the method of repaying such advances.

Article 9.

Within the limits fixed the contracts under which they are issued, the Austrian Government shall have the right to effect conversion of the loans with the consent of the Committee of Control; it shall be obliged to exercices this power on the request of the Committee of Control.

Article 10.

The Committee of Control shall have the right to require the production of periodical statements and accounts and any other information urgently needed in regard to the administration of the revenues assigned as security; it may bring to the attention of the Commissioner-General any administrative changes and improvements calculated to increase their productivity. Any changes in the rates producing such revenues which might be such as to reduce their minimum total yield, expressed in gold, as this may be determined before the issue of the loans in order to provide the necessary annuities, shall first be submitted fort the approval of the Committee of Control. The same rule shall apply to proposed contracts for the concession or farming out of those revenues.

Article 11.

In case the yield of the assigned revenues should be insufficient and should involve a possibility of bringing into operation the guarantee of the Governments, the Committee of Controll may require that other revenues sufficient to meet the service of the annuity shall bo assigned as security.

Any draft instrument or contract which is likely materially to change the nature, condition or administration of the public domain of Austria shall be communicated to the Committee theree weeks before the instrument becomes final.

Article 12.

The Committee of Control shall meet from time to time at such dates as it may itself determine, preferably at the seat of the League of Nations. It shall communicate only with the Commissioner-General, who shall be present or shall be represented at the meetings of the Committee of Control. The decisions of the Committee shall be taken by an absolute majority of the votes present; provided always that a majority of two-thirds of the votes present shall be required for any decisions under Articles 7 and 8.

An extraordinary meeting of the Committee of Control shall be convened on a request supported by not less than ten votes.

Article 13.

The Committee of Control, or any one of its members, may demand any information or explanations as to the elaboration and the execution of the programme of financial reform. The Committee may address any observations or make any representation to the Commissioner-General which it recognises to be necessary to safeguard the interests of the guarantor Governments.

Article 14.

In the event of abuse, the Committee of Control or any guarantor State may appeal to the Council of the League of Nations, which shall give its decisions without delay.

Article 15.

In the event of any difference as to the interpretation of this Protocol, the parties will accept the opinion of the Council of the League of Nations.

In faith whereof the undersigned, duly authorised for this purpose, have signed the present Protocol.

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with Secretariat of the League of Nations and shall be registered by it without delay, on the fourth day of October, one thousand nine hundred and twenty-two.

(*Here follow the signatures*).

C. 694. M. 411. (ANNEXE) 1922.

SOCIÉTÉ DES NATIONS.

AUTRICHE.

ANNEXES AU PROTOCOLE N. II.

PRÉAMBULE.

1. La garantie accordée par les Etats signataires du Protocole N. II s'appliquera à un emprunt autrichien de 650 millions de couronnes-or, les titres de cet emprunt devant

avoir tous le même caractère et offrir la même sécurité, le Comité financier ayant calculé que le déficit autrichien doit être augmenté de 520 à 650 millions de couronnes-or, pour tenir compte des avances qui ont été faites par certains Gouvernements au cour de cette année et qui ont droit au remboursement, soit sur le produit de l'emprunt organisé par la Société des Nations, soit en titres jouissant des mêmes gages et des mêmes avantages.

2. Toutefois, afin d'éviter que les avances pouvant résulter de la garantie de la part de l'emprunt autrichien qui devra être consacrée au remboursement des avances déjà faites ne puissent retomber sur des Etats non intéressés à ce remboursement, et afin que les sacrifices qui pourront avoir à être demandés éventuellement à ces Etats ne dépassent pas ceux que comporterait la garantie par eux d'un emprunt de 520 millions de couronnes-or, les Gouvernements qui ont à obtenir des remboursements du Gouvernement autrichien (Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque) ont pris des dispositions qui font l'objet de l'annexe *B*.

ANNEXE *A*.

Les Gouvernements français, italien, tchécoslovaque s'engagent à affecter à la garantie des émissions de bons du Trésor ou opérations de trésorerie analogues, garanties par les recettes brutes des douanes et des tabacs et prévues par le rapport du Comité financier pour la période antérieure au vote des autorisations de garantie par les divers Parlements, le reliquat des avances promises en 1922 au Gouvernement autrichien et dont le montant était fixé:

France	55 millions de francs
Italie	70 millions lire
Tchécoslovaque	500 millions couronnes tchécoslovaques

Par reliquat, on doit entendre non seulement les sommes non encore versées sur les totaux ci-dessus, mais celles qui, ayant été versées, seraient susceptibles, en raison de leur présente affectation, d'être libérées pour un autre emploi avec le consentement du Gouvernement autrichien. Aussitôt que celui-ci aura été obtenu, les reliquats, tels qu'ils sont ici définis , devront être sans délai mis à la disposition du Gouvernement autrichien pour être utilisés, sous l'autorité du Commissaire général ou de la délégation provisoire du Conseil, aux opérations de trésorerie visées ci-dessus.

Aussitôt que les autorisations de garanties votées par les divers Parlements auront atteint un total d'au moins 80 %, les reliquats d'avances ainsi utilisés en garantie seront libérés et remboursés aux Gouvernements intéressés.

Fait a Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(*Signé*) Balfour.
G. Hanotaux.

(*Signé*) Imperiali.
Kremar.
Pospisil.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

ANNEXE *B*.

La répartition de la garantie entre les quatre Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque, prévue par l'article 5 du protocole II et le paragraphe 2 du préambule, aura lieu conformément aux dispositions suivantes:

1. La garantie des annuités correspondant à la somme de 130 millions, nécessaire pour le remboursement des avances visé au paragraphe premier du préambule, sera répartie par tiers entre les trois Gouvernements britannique, français et tchécoslovaque.

2. La somme nécessaire au remboursement du crédit tchécoslovaque s'élevant à environ 80 millions de couronnes-or, le Gouvernement tchécoslovaque s'engage à limiter à 60 millions de couronnes-or le montant du remboursement auquel il aura droit sur le produit de l'emprunt. Il acceptera en paiement de cette part de 60 millions des titres de l'emprunt émis en sus du montant des souscriptions effectives. Quant au solde de cette créance, il se contentera pour le couvrir de bons libellés en couronnes tchécoslovaques et jouissant des mêmes droits et gages que les titres de l'emprunt; mais il est entendu que ces bons ne bénéficieront pas de la garantie des autres Gouvernements et pourront être émis en excédent du chiffre de 650 millions.

Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français, qui ont droit, aux termes de leurs contrats, au remboursement total du montant de leurs avances sur le produit du premier emprunt, acceptent un barème de remboursement progressif faisant porter sur les dernières tranches d'emprunt la plus grande partie de la charge du remboursement.

L'Italie aura droit au remboursement sur le produit de l'emprunt, conformément à un barème de paiement identique à celui adopté pour la créance anglaise de la part de son avance qui n'aura pas été recouvrée après avoir été employée aux termes de l'annexe *A*. En cas de mise en action de la garantie, l'Italie, en ce qui concerne la garantie de 130 millions, supportera seulement la charge afférente à la part de l'annuité de l'emprunt correspondant au montant des remboursements auxquels elle a droit.

Dans la mesure où l'Italie sera amenée à assumer ainsi une partie de la garantie des 130 millions, la part de garantie de la France, de la Tchécoslovaquie et de la Grande Bretagne sera diminuée d'autant.

Fait à Genève le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(*Signé*) Balfour.
Hanotaux.
Imperiali.
Kremar.
Pospisil.

(*Signé*) Seipel.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

NOTE INTERPRETATIVE.

De la comparaison de l'article 5 du Protocole N. II (fixant un maximum de 84 % la garantie des quatre Gouvernements à répartir suivant arrangement) du Préambule et de l'annexe *B*, il ressort:

Que chacun des quatre Gouvernements s'engage à garantir chacun 20 % de l'annuité correspondante au capital emprunté pour faire face au déficit de 520 millions;

Que la répartition de la garantie sur l'excédent de l'annuité correspondant à la différence de 130 millions entre le total de 650 et cette somme de 520 millions sera réglée conformément à l'annexe *B*.

Genève, le 4 octobre 1922.

(*Signé*) Balfour.
G. Hanotaux.
Imperiali.
Kremar.
Pospisil.

C. 694. M. 411. (ANNEXES). 1922.

LEAGUE OF NATIONS.

AUSTRIA.

ANNEXES TO PROTOCOL No. II.

(Translation).

PREAMBLE.

1. The guarantee granted by the States signatories of Protocol No. II. shall be employed for an Austrian loan of 650 million gold crowns, bonds for which shall all be of the same character and shall offer the same security, the Financial Committee having calculated that the Austrian deficit needs to be increased from 520 to 650 million gold crowns so as to take into account the advances made by certain Governments in the cours of this year, which carry the right to repayment either from the proceeds of the loan organised by the League of Nations, or in securities enjoving the same guarantees and the same advantages.

2. In order, however, that the advances which may result from the guarantee of that part of the Austrian loan which should be devoted to the repayment of advances already made may not devolve on States not interested in this repayment, and in order that the sacrifices which may ultimately have to be asked of those States should not be greater than those which would be entailed in the guarantee by them of a loan of 520 million gold crowns, the Governments entitled to repayments from the Austrian Government (the British, French, Italian and Czechoslovak Governments) have laid down the provisions which form the subject of Annexe *B.*

ANNEX *A.*

The French, Italian and Czechoslovak Governments undertake to assign for the guarantee of the issues of Treasury bonds or similar Treasury operations, guaranteed by the gross receipts of the Customs and tobacco monopolies and envisaged in the report of the Financial Committee for the period previous to the Vote by the various Parliaments of authority for the guarantees, the balance of the advances promised in 1922 to the Austrian Government, the total amount of which was fixed at:

France	55	million francs
Italy.	70	million lire
Czechoslovakia	500	million Czechoslovak crowns.

By the word « balance » should be understood not only the sums not yet paid in respect of the above totals, but those which, having been paid, might be capable, by reason of their present employment, of being liberated for a different use with the consent of the Austrian Government. As soon as this has been obtained, the balances, as here defined, should be placed without delay at the disposal of the Austrian Government to be utilised — under the authority of the Commissioner-General or of the Provisional Delegation of the Council — in the Treasury operations referred to above.

As soon as the legislation voted by the various Parliaments authorising guarantees shall have obtained a total of at least 80 % the balances of the advances thus utilised as guarantees shall be liberated and reimbursed to the Governments interested.

Done at Geneva on October the fourth, one thousand nine hundred and twenty-two.

(Here follow the signatures).

ANNEX *B.*

The apportionment of the guarantee between the four Governments, British, French, Italian, and Czechoslovak, provided for in Article 5 of Protocol II. and paragraph 2 of the preamble shall take place in accordance with the following provisions:

1. The guarantee of the annuities corresponding to the sum of 130 millions required for the reimbursement of the advances referred to in the first paragraph of the preamble shall be apportioned as to one-third to each of the British, French and Czechoslovak Governments.

2. With regard to the sum required for the reimbursement of the Czechoslovak credit, amounting to about 80 million gold crowns, the Czechoslovak Government undertakes to limit to 60 million gold crowns the total of the reimbursement which it will have the right to claim from the proceeds of the loan. It will accept in payment of this share of 60 millions, bonds of this issued over and above the total of the effective subscriptions. With regard to the balance of this claim, it will be satisfied that it should be covered by securities in Czechoslovak crowns and enjoying the same rights and guarantees as the bonds of the loan, but it is understood that these securities shall not benefit by the guarantee of the other Governments, and may be issue in excess of the sum of 650 millions.

The British and French Governments, which are entitled, by the terms of their contracts, to complete reimbursement of the amount of their advances out of the proceeds of the first loan, accept a scale of progressive repayment, charging the larger part of the repayment on the later instalments of the loan.

Italy shall have the right of reimbursement out of the proceeds of the loan in accordance with a scale of payment identical with that adopted for the English claim, on that part of its advance which shall not have been repaid after having been utilised in accordance with the terms in Annex *A.* In the case of the guarantee coming into force, Italy shall, in respect of the guarantee of the 130 millions, be responsible only for the liability appertaining to that part of the annuity of the loan which corresponds to the total.

To the extent to which Italy shall thus be led to assume a portion of the guarantee of the 130 millions, the share of the guarantee borne by France, Czechoslovakia and Great Britain shall be correspondingly diminished.

Done at Geneva, the fourth day of October, one thousand nine hundred and twentytwo.

(Here follow the signatures).

EXPLANATORY NOTE.

From a comparison of Article 5 of Protocol N. II. (which fixes at a maximum of 84 % the guarantee to be given by the four Governments and to be apportioned as may be arranged) with the Preamble and with Annex *B*, it follows:

That each of the four Governments undertakes to guarantee 20 % of the annuity corresponding to the capital of the loan floated to meet the deficit of 520 millions;

That the apportionment of the guarantee for the remainder of the annuity, which corresponds to the difference (130 millions) between the total of 650 and this sum of 520 millions, will be made in accordance with Annexe *B.*

(Here follow the signatures).

Geneva, October 4th, 1922.

C. 695. M. 412. 1922.

Genève, le 3 octobre 1922.

SOCIETE DES NATIONS.

AUTRICHE.

PROTOCOLE N. III.

Le soussigné, agissant au nom du Gouvernement autrichien et dûment autorisé à cet effet, déclare accepter les obligations qui suivent:

1. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlament la ratification de la déclaration politique signée par lui, qui fait l'objet du Protocole N. 1.

2. Le Gouvernement autrichien établira, dans le délai d'un mois, en collaboration soit avec le Commissaire général, dont les attributions font l'objet du paragraphe 4 ci-dessous, soit avec une délégation provisoire du Conseil de la Société des Nations, qui pourra être nommée à cette fin, un programme de réformes et d'assainissement à réaliser par étapes et destiné à permettre à l'Autriche de rétablir un équilibre permanent de son budget dans un délai de deux ans et dont les lignes d'ensemble ont été tracées dans le rapport du Comité financier (Annexe). Ce programme devra mettre l'Autriche en mesure de satisfaire à ses obligations par l'accroissement des recettes et la réduction des dépenses; il exclura tout recours à l'emprunt, sauf dans les conditions qui y seront déterminées; il interdira, aux termes des statuts à donner à la Banque d'émission qui sera instituée, toute nouvelle inflation monétaire.

Il devra, en outre, permettre à l'Autriche d'assurer sur des bases permanentes sa stabilité financière, par un ensemble de mesures tendant à une réforme économique générale. Le rapport du Comité économique, qui traite de cet aspect du problème, sera dûment communiqué au Commissaire général.

Il est entendu qu'au cas où le premier programme apparaîtrait à l'usage comme insuffisant pour rétablir un équilibre permanent du budget dans un délai de deux ans, le Gouvernement autrichien devrait, en consultation avec le Commissaire général, y apporter les modifications appropriées au résultat essentiel à atteindre. Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement d'approuver le plan ci-dessus.

3. Le Gouvernement autrichien présentera immédiatement au Parlement autrichien un projet de loi qui, pendant deux ans, donnera à tout Gouvernement qui serait alors aux affaires pleins pouvoirs pour prendre, dans les limites de ce programme, toutes mesures qui, à son avis, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir ultérieurement à une sanction nouvelle du Parlement.

4. L'Autriche accepte la nomination par le Conseil de la Société des Nations d'un Commissaire général, qui sera responsable devant le Conseil et révocable par lui. Ses fonctions sont définies dans leurs grandes lignes dans le rapport du Comité financier.

Il aura pour mission de requérir l'exécution du programme de réformes et de veiller à son exécution. Le Commissaire général résidera à Vienne. Il pourra s'adjoindre le personnel technique nécessaire. Les dépenses du Commissaire général et de son service seront approuvées par le Conseil et seront à la charge du Gouvernement autrichien. Le Commissaire général adressera tous les mois au Conseil un rapport sur le progrès des réformes et les résultats acquis. Ce rapport sera communiqué sans délai aux Membres du Comité de contrôle.

Le Gouvernement autrichien accepte de ne pouvoir disposer des fonds provenant des emprunts, ni procéder aux opérations destinées à escompter le résultat des emprunts, qu'avec l'autorisation du Commissaire général, les conditions qui seront fixées par le Commissaire général pour accorder cette autorisation ne devant avoir d'autre objet que d'assurer la réalisation progressive du programme de réformes et d'éviter un avilissement des gages affectés au service de l'emprunt.

Si le Gouvernement autrichien estime que le Commissaire général a abusé de son autorité il pourra adresser un recours au Conseil de la Société des Nations.

Les fonctions du Commissaire général prendront fin par décision du Conseil de la Société des Nations, quand celui-ci aura constaté que la stabilité financière de l'Autriche aura été assurée, sans préjudice du contrôle spécial des gages affectés au service de l'emprunt.

5. Le Gouvernement autrichien affectera comme gages à l'emprunt garanti les recettes brutes des douanes et du monopole des tabacs et, au cas où le Commissaire général l'estimerait nécessaire, d'autres gages spécifiques, d'accord avec lui. Il ne prendra aucune mesure qui, de l'avis du Commissaire général, serait de nature à diminuer la valeur de ces gages de façon à menacer la sûreté des créanciers et des Etats garants. Le Gouvernement autrichien ne pourra notamment faire subir, sans l'approbation du Commissaire général, aux tarifs des recettes affectées en garantie, des modifications qui seraient de nature à réduire leur rendement global minimum évalué en or, tel qu'il sera arrêté avant l'émission des emprunts pour couvrir les annuités nécessaires.

Le produit des revenus bruts affectés en gage sera versé à un compte spécial au fur et à mesure de leur perception, en vue d'assurer le service de l'annuité des emprunts. Le Commissaire général seul aura la disposition de ce compte. Le Commissaire général pourra requérir les modifications et améliorations de nature à accroître la productivité des recettes affectées en garantie. Au cas où, malgré ces représentations, la gestion du Gouvernement autrichien lui paraîtrait compromettre gravement la valeur de ces gages, il pourra requérir que cette gestion soit transférée à une administration spéciale, soit par voie de mise en régie, soit par voie de concession ou d'affermage.

6. *a*) Le Gouvernement autrichien s'engage à ne pas accorder de concessions qui, selon l'avis du Commissaire général, seraient de nature à compromettre l'exécution du programme de réformes.

b) Le Gouvernement autrichien abandonnera tout droit d'émission de papier-monnaie et ne négociera ni ne conclura d'emprunt, sinon conformément au programme défini ci-dessus et avec l'autorisation du Commissaire général. Si le Gouvernement autrichien se croyait dans la nécessité d'envisager des emprunts en dehors des conditions du programme visé dans ce Protocole, il devra soumettre ces projets à l'approbation préalable du Commissaire général et du Comité de contrôle.

c) Le Gouvernement autrichien demandera au Parlement les modifications jugées nécessaires, en conformité avec le rapport du Comité financier (Annexe), aux statuts de la Banque d'émission et, le cas échéant, à la loi du 24 juillet 1922 (*Bulletin des Lois* N. 490). Les statuts de la Banque d'émission devront lui assurer, vis-à-vis du Gouvernement, une pleine autonomie. Elle devra exercer les fonctions de caissier de l'Etat, centraliser les opérations de recettes et de dépenses et fournir des situations périodiques aux dates

et dans la forme qui seront fixées d'accord avec le Commissaire général.

d) Le Gouvernement autrichien prendra et exécutera toutes les décisions nécessaires en vue de réaliser pleinement le programme d'assainissement, y compris les réformes administratives et les transformations indispensables dans la législation.

7. Le Gouvernement autrichien prendra toutes mesures en vue d'assurer le maintien de l'ordre public.

8. Tous les engagements définis ci-dessus, relatifs aux attributions du Commissaire général ou à des réformes d'ordre financier ou administratif, dans la mesure où ils se rapportent à une période postérieure au 1er janvier 1923, sont conditionnels et ne deviendront définitifs que lorsque les Gouvernements britannique, français, italien et tchécoslovaque auront sanctionné leur promesse de garantie par l'approbation de leurs Parlements respectifs.

Toutefois, le Gouvernement autrichien s'engage définitivement:

a) A prendre dès maintenant toutes les mesures en son pouvoir pour réduire le déficit, ces mesures comportant en particulier un rélevement des tarifs de chemins de fer, des postes, des télégraphes et des prix de vente du produit des monopoles;

b) A présenter immédiatement au Parlement autrichien le projet de loi visé au paragraphe 3 qui, pendant deux ans, donnera au Gouvernement en exercice ou à tout Gouvernement qui lui succédera pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures qui, à son sens, seront nécessaires en vue d'assurer, à la fin de cette période, le rétablissement de l'équilibre budgétaire;

c) A préparer immédiatement un programme de réformes, à provoquer les mesures législatives nécessaires, à appliquer les premières mesures d'exécution prévues dans ce programme d'ici au 1er janvier 1923.

9. En cas de différend concernant l'interprétation de ce Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société des Nations.

Le présent Protocole sera communiqué aux Etats signataires du Protocole N. II, signé à Genève le 4 octobre 1922.

En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a signé le présent Protocole.

Fait à Genève en un seul exemplaire, qui restera déposé au Secrétariat de la Société des Nations et sera par lui immédiatement enregistré, le quatre octobre mil neuf cent vingt-deux.

(*Signé*) SEIPEL.

Pour copie conforme:

Directeur de la Section juridique du Secrétariat de la Société des Nations.

C. 695. M. 412. 1922.

Geneva, October 3rd, 1922.

LEAGUE OF NATIONS.

AUSTRIA.

PROTOCOL No. III.

(*Translation*).

The under signed, acting in the name of the AUSTRIAN GOVERNMENT, and duly autorised for this purpose, declares that the accepts the following obligations:

1. The Austrian Government will ask its Parliament to ratify the political declaration signed by which is the subject of Protocol No. I.

2. The Austrian Government will, within one month, in collaboration either with the Commissioner-General, whose functions form the subject of paragraph 4 below, or with such provisional delegation of the Council of the League of Nations as may be appointed for the purpose, draw up a programme of reforms and improvement, to be realised by stages and designed to enable Austria to re-establish a permanent equilibrium of her budget within two years, the general outline of which is defined in the report of the Financial Committee (Annex). This programme must place Austria in a position to satisfy her obligations by the augmentation of her receipts and the reduction of her expenditure: it will exclude any recourse to loans except under the conditions determined by it, it will prohibit by the terms of the statutes to be drawn up for the Bank of Issue which is to be created, any further monetary inflation.

It should further enable Austria to assure her financial stability on a permanent basis by a series of measures leading to a general economic reform. The report of the Economic Committee dealing with this aspect of the problem shall be duly communicated to the Commissioner-General.

It is understood that, if the first programme should appear in practice to be insufficient to re-establish permanent equilibrium of the within two years, the Austrian Government will be bound, in agreement with the Commissioner-General, to introduce therein the modifications appropriate to the result which it is essential to attain. The Austrian Government will ask its Parliament to approve the above-mentioned plan.

The Austrian Government will forthwith lay before the Austrian Parliament a draft law giving during two years to any Government which may be in power full authority to take all measures, within the limits of this programme, which in its opinion may be necessary to assure at the and of the period mentioned the re-establishment of budgetary equilibrium without there being any necessity to seek for further approval by Parliament.

4. Austria accepts the nomination by the Council of the League of Nations of a Commissioner-General who shall be responsible to the Council and removable by it. His functions are defined in broad outline in the report of the Financial Committee.

His duty will be to ensure that the programme of reforms is carried out and to supervise its execution. The Commissioner-General, shall reside at Vienna. He may provide himself with the necessary technical personnel. The expenses of the Commissioner-General and of his office shall be approved by the Council and supported by the Austrian Government. The Commissioner-General shall present monthly to the Council a report upon the progress of the reforms and the results achieved. This report shall be communicated without delay to the members of the Committee of Control.

The Austrian Government agrees that it may not dispose of any funds derived from loans, or undertake any operation with a view to discounting the proceeds of loans, except by authorisation of the Commissioner-General; provided that the conditions which the Commissioner-General may attach to such authorisation shall have no other objetc than that of assuring the progressive realisation of the programme of reforms and of avoiding any deterioration of the assets assigned for the service of the loan.

If the Austrian Government considers that the Commissioner-General has abused his authority, it may appeal to the Council of the League of Nations.

The functions of the Commissioner-General shall be brought to an end by a decision of the Council of the League of Nations, when the Council shall have ascertained that the financial stability of Austria is assured, without prejudice to any special control of the assets assigned for the service of the loan.

5. The Austrian Government will furnish as securities for the guaranteed loan, the gross receipts of the customs and of the tobacco monopoly, and, if the Commissioner-General should deem it necessary, other specific assets determined in agreement with him. It will not take any measure which in the opinion of the Commissioner-General would be such as to diminish the value of such assets so as to threaten the security of the creditors and of the guarantor States. In particular, the Austrian Government may not, without the approval of the Commissioner-General, introduce into the rates producing the revenues assigned as security any changes which might be such as to reduce their minimum total yield espressed in gold as this may be determined, before the issue of the loans, in order to provide for the necessary annuities.

The yield of the gross revenues assigned as security will be paid into a special account, as and when collected, for the purpose of assuring the service of the annuity of the loans. The Commissioner-General may alone control this account. The Commissioner-General may require such modifications and improvements as may increase the productivity of the revenues assigned as security. If, notwithstanding such representations, it should appear to him that the value of these assets is seriously prejudiced by their management by the Austrian Government, he may require that this management shall be transferred to a special administration, either by the constitution of a Government monopoly, or by the grant of concessions of or leases.

6. (*a*) The Austrian Government undertakes to grant no concessions which, in the opinion of the Commissioner-General, might be such as to compromise the execution of the programme of reforms.

(*b*) The Austrian Government will surrender all right to issue paper money and will not negotiate or conclude loans except in conformity with the programme above set out and with the authorisation of the Commissioner-General. If the Austrian Government should considerer itself obliged to envisage the issue of loans not covered by the conditions of the programme contemplated in this Protocol, it would first submit such plans for the approval of the Commissioner-General and of the Committee of Control.

(*c*) The Austrian Government will ask its Parliament to make such modifications as are considered necessary, in accordance with the report of the Financial Committee (Annex), both in the statutes of the Bank of Issue and, should the occasione arise, in the Law of July 24th, 1922 (*Bulletin des Lois,* No. 490). The statutes of the Bank of Issue shall assure it complete autonomy in its relation swith the Government. The Bank should be responsible for the cash transactions of the State, it should centralise the Government's receipts and payments and should furnish periodical financial statements at the dates and in the form which may be determined in agreement with the Commissioner-General.

(*d*) The Austrian Government will take and carry out all decisions necessary for the full realisation of the programme of reforms, including all necessary administrative reforms and the indispensable alterations in the legislation.

7. The Austrian Government will take all measures necessary to ensure the maintenance of public order.

8. All obligations defined above relating to the functions of the Commissioner-General or to financial or administrative reforms, so far as they relate to a period subsequent to January 1st, 1923, are conditional and shall not become finally binding until the British, French, Italian and Czechoslovak Governments have confirmed their promised guarantees by the approval of their respective Parliaments.

Nevertheless, the Austrian Government definitely undertakes:

(*a*) to take as from the present date all measures in its power to reduce the deficit; these measures are to include, in particular, increases in the railway, postal and telegraphic rates, and in the sale prices of the products of the monopolies.

(*b*) to submit immediately to the Austrian Parliament the draft law contemplated in paragraph (3), which will give for two years to the Government now in office, or to any succeeding Government, full authority to take all measures which in its opinion may be necessary to assure the re-establishment of budgetary equilibrium at the end of that period.

(*c*) to prepare immediately a programme of reform, to set in motion the necessary legislative action and to apply the first measures of execution contemplated by the programme, between the present date and January 1st, 1923.

9. In the event of any difference as to the interpretation of this Protocol, the parties will accept the opinion of the Council of the League of Nations.

The present Protocol shall be communicated to those States which have signed Protocol No. II. signed at Geneva on October 4th, 1922.

In faith whereof the undersigned, duly authorised for this purpose, has signed the present Protocol.

Done at Geneva in a single copy, which shall be deposited with the Secretariat of the League of Nations, and shall be registered by it without delay the fourth day of October nineteen hundred and twenty-two.

(*Here follow the signatures*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 2662.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2372.
Istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore, e sue successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di provvedere alla costituzione di Scuole di statistica nelle Università;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentita la istituzione di Scuole di statistica annesse alla Facoltà di giurisprudenza o alla Facoltà di scienze politiche presso quelle Università che ne deliberino la fondazione, provvedendo ai mezzi necessari.

Le dette Scuole coordineranno i loro insegnamenti al fine di rilasciare un diploma il quale dia adito all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche.

Le norme relative saranno, a mente degli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, inserite negli statuti delle Università.

Art. 2.

E' istituita nella Regia università di Roma una Scuola di statistica annessa alla Facoltà di scienze politiche, Scuola che ha sede presso l'Istituto di statistica e politica economica della Facoltà predetta.

Art. 3.

La Scuola di perfezionamento in statistica della Regia università di Padova funziona quale Scuola di statistica ai fini dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Per il funzionamento della Scuola di cui all'art. 2 del presente decreto è inscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, la somma di L. 20,000.

Art. 5.

Per l'anno accademico 1927-28, saranno dettate, con ordinanza ministeriale, le norme provvisorie per la istituzione ed il funzionamento delle Scuole di statistica di cui all'art. 1 del presente decreto, norme che potranno contenere anche disposizioni transitorie relative agli studenti delle Facoltà giuridiche, i quali intendano seguire i corsi delle Scuole stesse e conseguire il relativo diploma.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 201. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1927.

Estensione all'Amministrazione provinciale di Milano delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione provinciale di Milano le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1927.

Determinazione dei prezzi di abbonamento e vendita degli Atti di Governo per l'anno 1928 (VI).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 7 e 8 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, e l'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1570, concernenti la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prezzo di abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti, nell'edizione ufficiale quindicinale, per l'anno 1928, è stabilito in L. 90 per i Comuni del Regno, in L. 110 per gli abbonati che godono della franchigia postale, e in L. 120, comprese le spese di posta, per gli altri abbonati.

Per i non abbonati il prezzo di vendita della Raccolta suddetta viene fissato come segue:

per ciascuna Raccolta completa, L. 125;

per ciascun volume separato, L. 30;

per le Raccolte e per gli atti delle annate precedenti, dal 1861 al 1927 incluso, rimangono invariati i prezzi di vendita stabiliti con i decreti Ministeriali 17 novembre 1922, 10 novembre 1923, 28 novembre 1924, 23 novembre 1925, e 17 novembre 1926, registrati alla Corte dei conti il 27 novembre 1922, il 12 dicembre 1923, il 29 dicembre 1924, il 19 dicembre 1925 ed il 7 dicembre 1926.

Il prezzo della Raccolta delle leggi e dei decreti nell'edizione economica settimanale è stabilito in L. 40.

Roma, addì 25 novembre 1927 - Anno VI

Il Guardasigilli,
Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Messina.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione stessa chiede l'approvazione della nomina del sig. Tullio Cianetti a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Messina;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Tullio Cianetti a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Messina.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale mista di Mantova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visti gli articoli 1, n. 3, e 7, penultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede la approvazione della nomina dell'ing. Gino Norsa alla carica di presidente della dipendente Unione industriale mista per la provincia di Mantova;
Ritenuto che la predetta nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Gino Norsa a presidente dell'Unione industriale mista per la provincia di Mantova.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1927.
Approvazione della nomina del segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Pavia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 26 settembre 1926, n. 1718, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;
Visto l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563; nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 15, comma 1°, dello statuto della Confederazione suddetta;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione chiede la approvazione della nomina dell'avv. Ezio Cornelli a segretario generale dell'Ufficio provinciale di Pavia;
Ritenuto che la nomina di cui al presente decreto è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che l'avvocato Cornelli riveste i requisiti di legge;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Ezio Cornelli a segretario generale dell'Ufficio provinciale dei Sindacati fascisti di Pavia.

Roma, addì 17 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.
Acconto sul prezzo minimo di vendita che la Camera agrumaria in Messina è autorizzata a corrispondere ai depositanti di citrato di calcio per l'esercizio 1927-28.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2254, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1927 che stabilisce il prezzo minimo di vendita del citrato di calcio per l'esercizio 1927-28 della Camera agrumaria;

Determina:

Articolo unico.

L'acconto sul prezzo minimo di vendita del citrato di calcio che la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina, è autorizzata a corrispondere ai depositanti di ci-

trato di calcio dell'esercizio 1927-28 è stabilito nella misura di non oltre i quattro quinti del prezzo suddetto.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2a *pubblicazione*). (Elenco n. 118).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1136 — Data della ricevuta: 18 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Piccione Roberto fu Giuseppe, per conto dell'Opera pia Gatti e Scoffone-Costa in Casorzio — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 6 consolidato 4.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3772 — Data della ricevuta: 18 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Galiani Maria fu Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 126 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2023 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sepe Giuseppe fu Camillo — Titoli del debito pubblico: misti 2 — Rendita: L. 52.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione della ricevuta: Puoti Vincenzo fu Augusto — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data della ricevuta: 8 settembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Rigoli Domenico fu Antonio, domic. a Lambrugo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1396 — Data della ricevuta: 20 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Gagliani Giov. Battista fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 1000 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data della ricevuta: 18 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: notar Liguori Eugenio fu Antonio per conto d'altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 130 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 861 — Data della ricevuta: 2 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Fausto Vito di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 50 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1297 — Data della ricevuta: 30 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Fornara Alessandro di Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 250 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3026 — Data della ricevuta: 7 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Rapelli Stefano Giuseppe fu Battista — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3375 — Data della ricevuta: 6 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Bealessio Teresa fu Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 140 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data della ricevuta: 7 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Ricca Angela fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 205 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data della ricevuta: 1° febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Moroder comm. Riccardo fu Alessandro per conto della Congregazione di carità di Falconara — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 180 consolidato 4.50 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data della ricevuta: 31 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Petragnani Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: L. 545 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 7 dicembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Bricca don Luigi fu Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 7 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data della ricevuta: 21 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Lombardi Paolo di Matteo per conto della Banca meridionale di credito Bari — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 1158.50 consolidato 3.50 per cento (1902), con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 3 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2a *pubblicazione*). (Elenco n. 151).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. X — Data della ricevuta: 11 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione della ricevuta: don Ernesto Masieri di Marsilio, domic. a Stellata — Titoli del debito pubblico: nominativi 7 — Rendita: L. 122.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** **(Elenco n. 18).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	218281	1,000 —	Chiorazza Egidio fu *Gerasio* domic. a Carbone (Potenza).	Chiorazza Egidio fu *Gerardo* domic. come contro.
»	368792	85 —	De Siervo *Gennaro* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli.	De Siervo *Germana* di Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	368715	185.50	Heoud *Paolina* fu Pietro, nubile, domic. a Milaures (Torino).	Heoud *Francesca-Paolina* fu Pietro nubile, domic. come contro.
Cons. 5 %	401633	295 —	*Ortolano* Emma fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre *Ferrari* Giuseppina fu Arcangelo, ved. *Ortolano*, domic. a S. Valentino Scafa (Chieti).	*Ortolani* Emma fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre *Ferrara* Giuseppina fu Arcangelo ved. *Ortolani*, domic. come contro.
» »	67503 99576	295 — 350 —	Moro *Giuseppina, Maddalena, Giovanna* ed Elvira di *Vincenzo*, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) con usufr. vital. ad Oberti Angela fu Lorenzo, ved. di Curone Giuseppe, domiciliato come sopra.	Moro *Maria-Angela-Giuseppina, Maddalena-Adele-Maria, Maria-Giovanna-Elvira* ed Elvira di Francesco, minori, sotto la p. p. del padre, domic. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
P. N. 5 %	28227	165 —	Intestata come la precedente e con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufr. vitalizio come la precedente.
3.50 % »	312464 303053	297.50 87.50	Bruso *Adele* fu Angelo, moglie di Albani Giuseppe, domic. a Milano, vincolata.	Bruso *Marcellina-Adelaide* fu Angelo, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	338737	450 —	Mascanfroni Pacifico, Giuseppe, *Erminio* e Caterina fu Davide, quest'ultima moglie di Bacci Giovanni, eredi indivisi di Mascanfroni Davide, domic. a Roma, vincolata di usufrutto.	Mascanfroni Pacifico, Giuseppe, *Framinio* e Caterina fu David, quest'ultima ecc. come contro, vincolata di usufrutto.
»	224063	1,000 —	*Gasquy* Roberto Luciano di *Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Gustavo*.	Gasquy Roberto Luciano di *Mario-Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Mario-Gustavo*.
» 3.50 %	258108 797177	3,625 — 87.50	Gasquy Roberto Luciano di *Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Gasquy *Gustavo* fu *Mario*.	Gasquy Roberto Luciano di *Mario-Gustavo*, domic. a Milano, con usufr. a Gasquy *Mario-Gustavo* fu *Giuseppe-Mario*.
Cons. 5 %	234501	500 —	Zibetti *Emilia* di Arnoldo, nubile, domic. a Borgomanero (Novara).	Zibetti *Giulia Emilia* di Arnoldo, nubile, domic. come contro.
»	100754	25 —	Soccio *Lucia* di Nicola, minore sotto la p. p. del padre, domic. a San Marco in Lamis (Foggia).	Soccio *Maria-Lucia* di Nicola, minore ecc. come contro.
3.50 %	329504	35 —	Viarengo Giuseppina di Giovanni, *nubile*, domic. a Castello d'Annone (Alessandria).	Viarengo Giuseppina di Giovanni, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
» »	317271 513482	7 — 315 —	Geddo *Cleonice* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Domodossola (Novara).	Geddo *Maria-Rosa-Iside-Cleonice* di Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	41559	150 —	Giacobbe *Adelia* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Ogliaro *Serafina* fu Francesco, ved. di Giacobbe Giacomo, domiciliata a Chiavazza (Novara).	Giacobbe *Delio-Pietro-Antonio* fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Ogliaro *Delfina* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	141705	150 —	Osti Iolanda *fu* Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Magni Diomira fu Gioacchino *ved. Osti,* domic. a Reggio Emilia.	Osti Iolanda *di* Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Magni Diomira, *moglie di Osti Ferruccio*, domic. a Reggio Emilia.
»	141706	150 —	Osti Maria *fu* Ferruccio, minore ecc. come la precedente.	Osti Maria *di* Ferruccio, minore ecc. come la precedente.
» »	342720 342721	1,000 — 1,000 —	*Strafaci* Rrancesco / *Strafaci* Carlo } fu Gustavo, domic. a Rossano Calabro (Cosenza), con usufr. vit. a *Strafaci* Francesco fu Domenico, domic. come sopra.	*Straface* Carlo / *Straface* Francesco } fu Gustavo, *minori sotto la p. p. della madre Romano Emma,* domic. come contro; con usufr. vital. a *Straface* Francesco fu Domenico, domic. come contro.
» »	337800 387634	685 — 100 —	Sassi Rodolfo fu Edgardo, minore sotto la p. p. della madre Tonani Ernesta fu *Gerolamo,* ved. in prime nozze di Sassi Edgardo e rimaritata Tacchini, domic. a Como, con usufr. a Sassi Rodolfo fu Francesco.	Sassi Rodolfo fu Edgardo, minore sotto la p. p. della madre Tonani Ernesta fu *Gaetano*, ved. ecc. come contro e con usufr. come contro.
P. N. 5 %	2716	2,500 —	Merega Filippo fu Emanuele, domic. a Genova, con usufr. vital. a Rolla *Francesca Nicoletta,* vulgo Fanny fu Felice, moglie di Merega Filippo, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Rolla *Maria-Francesca-Nicoletta,* vulgo Fanny fu Felice, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	92207	45 —	De Fenis *Rosa* fu Orazio, moglie di Petruccelli Nicola, domic. in Alberona (Foggia), vincolata.	De Fenis *Anna-Rosa* fu Orazio, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	206414	1,000 —	Di Vella Francesca Paola di Giovanni, domic. a Terni (Perugia), con usufr. a *Pozzuoli* Domenica fu *Giovanni* ved. di Francesco Moncelli, domic. a Terni (Perugia).	Intestata come contro, con usufr. a *Pozzuolo* Domenica fu *Gennaro*, ved. di Francesco Moncelli, domic. come contro.
» » »	206416 206417 206418	1,000 — 1,000 — 1,000 —	Di Vella Vittorina / Di Vella Ester / Di Vella Raffaella } di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Terni (Perugia), con usufr. come la precedente.	Intestate come contro e con usufr. come la precedente.
»	206415	1,000 —	Di Vella Domenica di Giovanni, minore ecc. come le precedenti e con usufr. come le precedenti.	Intestata come contro e con usufr. come le precedenti.
3.50 %	371469	119 —	Paparella Girolamo fu Girolamo, domic. a Rossano (Cosenza).	Paparella Girolamo fu Girolamo, *minore sotto la tutela di De Rossi Girolamo fu Domiziano*, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 24 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	74.66	Belgrado	33.45
Svizzera	366.62	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.569	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.05
Spagna	318 —	Russia (Cervonetz)	96.50
Belgio	2.65	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	218 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.08
Praga	56.25	Rendita 3,50 %	71 —
Romania	11.77	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.38	Rendita 3 % lordo	42 —
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	83.80
New York	18.952	Littorio 5 %	82.85
Dollaro Canadese	18.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.025
Oro	365.68		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a n. 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927 - Anno V, n. 862, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè, per quanto concerne la Commissione esaminatrice e le modalità degli esami, del decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 321.

Le domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al consorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra, e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli istituti, cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso istituti militari;

8° ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

9° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia già partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non potrà essere ammesso a quello di cui al presente decreto.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, saranno scritti ed orali. Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto internazionale;

b) economia politica;

c) storia moderna;

d) lingua francese; l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;

e) lingua inglese o tedesca a scelta dei concorrenti; l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

Art. 5.

Almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

Il programma è formulato con indicazioni minute su ciascun argomento per guida uniforme dei concorrenti e degli esaminatori. Ma dai candidati non si esige la conoscenza particolareggiata dei singoli capi, bensì la nozione precisa delle idee generali e della loro connessione e gradazione d'importanza con le funzioni che debbono esercitare.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

PRIMO PERIODO.

Dal Trattato di Vestfalia (1648) *alla pace di Passarowiz* (1718).

A). (*Storia generale*). — Il Trattato di Vestfalia e le sue conseguenze.

AUSTRIA. — Orientamento politico di Casa d'Austria dopo il Trattato di Vestfalia — Leopoldo I — Assoggettamento dell'Ungheria — Guerre coi turchi — Pace di Carlowitz — Giuseppe I e Carlo II — Nuova guerra contro i turchi — Pace di Passarowiz.

FRANCIA. — Reggenza di Anna d'Austria — Il Governo del Mazzarino — La Fronda — La guerra di Spagna — Il Trattato dei Pirenei e la supremazia francese — Il Regno di Luigi XIV — Governo e politica religiosa — Revoca dell'editto di Nantes — Le guerre del Regno di Luigi XIV e specialmente la guerra di successione spagnuola — I Trattati di Utrecht e di Rastadt.

INGHILTERRA. — Il Regno di Carlo I — Sette e lotte religiose — Repubblica e protettorato — Oliviero Cromwel — Sua politica — La guerra con l'Olanda — Seconda rivoluzione inglese — Le leggi costituzionali — La casa Stuart — La Regina Anna — L'unione della Scozia.

OLANDA. — Le provincie indipendenti d'Olanda — La casa d'Orange — Guerre con Inghilterra e Francia.

POLONIA. — Il Regno elettivo — Giovanni Sobieski — Decadenza politica.

PRUSSIA. — Duchi e Re di Prussia — Il Regno di Federico I di Hohenzollern.

RUSSIA. — I Romanoff — Guerra del Nord — Trattati di Stoccolma e Nystädt — Ordinamento dell'impero russo.

SPAGNA. — Guerre per la successione spagnuola — Filippo V — Fine della dominazione spagnuola e preponderanza austriaca in Italia.

SVEZIA. — Dal Regno di Carlo X a quello di Carlo XII — Trattati di Copenaghen e di Oliva — Carlo XII e le guerre del suo Regno.

B). *Storia d'Italia.*

GENOVA. — Le discordie civili — Contese con Piemonte e Francia.

I PAESI SOGGETTI AL DOMINIO SPAGNUOLO. — Le condizioni economiche — Gli ordinamenti locali. — Le rivolte di Napoli, Palermo, Messina.

PIEMONTE. — La reggenza e la guerra civile — Carlo Emanuele II — Vittorio Amedeo II e la lega d'Augusta — Pinerolo e Casale — Intervento alla guerra di successione spagnuola — Eugenio di Savoia — La Sardegna assegnata al Piemonte nella pace dell'Aja.

STATO PONTIFICIO. — Urbano VIII — Il Ducato di Urbino — Grande e piccolo nepotismo — I conflitti in materia religiosa con Luigi XIV.

TOSCANA. — I Medici in Firenze da Ferdinando II a Cosimo III.

VENEZIA. — La guerra di Candia — Ultime glorie — La perdita della Morea.

C). *Storia coloniale.* — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

COLONIE FRANCESI. — Antille — Canadà — Cayenne — Senegal — Compagnia delle Indie occidentali — Compagnia d'Africa e delle Indie orientali — Madagascar — Pondichery.

COLONIE INGLESI. — L'atto di navigazione — L'America settentrionale — Compagnia delle Indie orientali — Privilegi e monopoli coloniali — Possedimenti in Africa.

COLONIE SPAGNUOLE.

COLONIE PORTOGHESI.

FATTORIE E COLONIE OLANDESI. — La Compagnia delle grandi Indie — Batavia — Il Capo di Buona Speranza.

SECONDO PERIODO.

Dalla pace di Passarowiz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

A). *Storia generale.*

AUSTRIA. — Carlo VI e la Prammatica Sanzione — Guerra per la successione — Pretendenti — Maria Teresa e gli Ungheresi — I collegati di Maria Teresa — Carlo Alberto di Baviera Imperatore — Trattato di Dresda — Guerra in Italia — Pace di Aquisgrana — La guerra dei sette anni — Leghe europee — Patti di Parigi e di Hubertsburg — Regno e riforma di Giuseppe II — Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi — Guerre contro la Turchia.

DANIMARCA. — Cristiano VI e suoi successori.

FRANCIA. — Luigi XV — Sistema di Law e sue conseguenze — La Reggenza — La Francia nelle guerre di successione di Polonia, d'Austria e dei sette anni — Patto di famiglia fra le Case Borboniche — Cessioni all'Inghilterra e alla Spagna — Acquisto della Lorena e Corsica — Ordinamento economico e finanziario — Luigi XVI e Maria Antonietta — Intervento in favore dei coloni americani — Pace di Parigi — Tentativi di riforme — Turgot — Necker — Convocazione dell'assemblea dei notabili — Scrittori e filosofi nel secolo XVIII — L'enciclopedia.

INGHILTERRA. — La Casa d'Hannover — Giorgio I — Giorgio II — I Whigs e i Tories — Il Ministero Pitt — Il pretendente Stuart — Guerre contro Francia e Spagna — Giorgio III — L'Irlanda — La preponderanza marittima — L'industria e il commercio — Le finanze.

OLANDA. — Guglielmo IV di Nassau-Orange — Sollevazione contro lo Statolderato — Guglielmo V — Intervento della Prussia.

POLONIA. — Sua rovina — Lo smembramento del 1772.

PRUSSIA. — Federico II — Guerra dei sette anni — La Prussia grande potenza — Federico Guglielmo II.

RUSSIA. — Partecipazione ai negoziati e guerre d'Europa — Regno e conquiste di Caterina II — Guerre e trattati con la Turchia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Filippo V ed Elisabetta Farnese — Il Cardinale Alberoni — Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia — Invasione della Sardegna e Sicilia — Quadruplice alleanza contro la Spagna — La legge salica — Ferdinando VII e il mutato indirizzo politico — Carlo III — Le guerre contro gli inglesi — Cacciata dei Gesuiti — Riforme interne.

Giovanni V e Giuseppe I di Portogallo — Il marchese di Pombal — Maria I — Guerre per la successione di Polonia — Trattato di Vienna del 1738.

SVEZIA. — Debolezza del Governo — Fazioni — Gustavo III.

TURCHIA. — Condizioni generali — Perdita della Crimea — I Russi sul Mar Nero.

B). *Storia d'Italia.* — L'Italia nel secolo XVIII — Lo spirito innovatore — Le riforme.

CORSICA. — Lotte con Genova — Pasquale Paoli — Cessione alla Francia.

GENOVA. — Occupazione austriaca e sollevazione del 1746.

LOMBARDIA. — Il Governo di Maria Teresa — Riforme — Giuseppe II — Sua opera in Lombardia.

LUCCA E SAN MARINO. — Notizie generali.

MODENA. — Francesco III d'Este — Limitazione dei privilegi del Clero — Ercole Rinaldo e i Cybo — Matrimonio di Beatrice d'Este.

PARMA E PIACENZA. — L'assegnazione a Carlo VI d'Austria — Don Filippo di Borbone — L'unione di Parma e Piacenza — Ferdinando e il Du Tillot.

PIEMONTE. — Carlo Emanuele III — Lega con la Francia per la successione di Polonia — Guerra in Lombardia — Pace di Vienna — Acquisti — Lega con Maria Teresa per la guerra di successione austriaca — La campagna d'Italia — Assedio di Cuneo — L'Assietta — Pace di Aquisgrana e nuovi acquisti — Le riforme amministrative — Il marchese d'Ormea e il conte Bogino — Vittorio Amedeo III.

REGNO DELLE DUE SICILIE. — La dinastia dei Borboni con Don Carlos — Il riordinamento dello Stato e l'opera di Bernardo Tanucci — Gli Stati italiani e Ferdinando — La regina Maria Carolina — Mal governo e calamità nel Regno.

STATO PONTIFICIO. — Benedetto XIV — Clemente XIII — Clemente XIV e l'abolizione dei Gesuiti — Pio VI — Contese ecclesiastiche con i vari Stati.

TOSCANA. — Dalla Casa Medicea a quella Lorenese — Francesco di Lorena e la reggenza di Toscana — Pietro Leopoldo — Le riforme leopoldine.

VENEZIA. — La neutralità disarmata — L'Istria e la Dalmazia e le mire di Giuseppe II — La decadenza.

C). *Storia coloniale.* — Le guerre europee per le Colonie — Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle Metropoli — Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde Canadà, Senegal e parte delle Antille.

Compagnia del Missisipì e dell'Africa.

Le Colonie olandesi in decadenza.

Le Colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie — Colonie inglesi nell'America settentrionale — Formazione degli Stati Uniti.

Colonie Spagnuole — Acquisto della Luigiana e perdita della Florida — Nuova organizzazione dell'America spagnuola — Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

TERZO PERIODO.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

A). Storia generale. — Rivoluzione francese — Impero e guerre napoleoniche — Restaurazione — Congresso di Vienna (Spartizioni territoriali. Il principio della legittimità. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici).

AUSTRIA. — Giuseppe II e Leopoldo II — Pace coi Turchi — Prime guerre con Francia — Invasione dell'Austria — L'Austria e le varie coalizioni — Fine del sacro romano impero — L'Austria e il Congresso di Vienna.

DANIMARCA. — Federico VI — Cessione della Norvegia alla Svezia — Cessione di Heligoland all'Inghilterra — Il ducato di Hoestein e il Lauemburgo fanno parte della Confederazione germanica.

FRANCIA. — Stati generali — Convenzione — Direttorio — Rapporti con gli altri Stati europei — Bonaparte e la campagna d'Italia — Nozioni sulla famiglia Bonaparte — Trattati di Tolentino e Campoformio — Spedizione d'Egitto — Seconda coalizione contro la Francia — Consolato — Battaglia di Marengo — Paci di Lunéville, Firenze, Amiens — Napoleone imperatore — Terza coalizione contro la Francia — Ulma, Austerlitz — Pace di Presburgo — Quarta coalizione contro la Francia — Iena, Eylau, Friedland — Confederazione renana — Pace di Tilsitt — Regno di Vestfalia e granducato di Varsavia — Blocco continentale — Lotte di Spagna — Quinta coalizione — Patto di Vienna — Sesta coalizione — Campagna di Russia — Settima coalizione — Campagna di Sassonia — Lipsia — Francia invasa — Trattato di Parigi — I cento giorni — La Francia ai confini del 1792.

INGHILTERRA. — Guerre con la Francia dal 1793 al 1815 — Il blocco — Giorgio III — Provvedimenti costituzionali — Unione dell'Irlanda — Commercio mondiale — Espansione.

PAESI BASSI. — Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814 — La Repubblica Batava — Le guerre d'Olanda — L'unione alla Francia — Il Regno dei Paesi Bassi — La casa d'Orange-Nassau.

POLONIA. — Le riforme del 1791 — Lotte con la Russia — Kosciusko — Spartizione e fine della Polonia — Il Granducato di Varsavia e il trattato del 1815.

PRUSSIA. — Federico Guglielmo II e i suoi rapporti con la Polonia — Guerra contro la Francia — Pace del 1795 — Federico Guglielmo III — Confederazione del Reno — Smembramento della Prussia alla pace di Tilsitt — Partecipazione alla spedizione di Russia — Campagna dell'indipendenza germanica — Gli austro-prussiani durante i cento giorni — Il Congresso di Vienna — Confederazione germanica (8 giugno 1815-20 marzo 1820).

RUSSIA. — La guerra russo-turca — Caterina II e la pace di Iassy — Secondo smembramento della Polonia — Paolo I — Guerra contro la Francia — Lega dei neutri — Alessandro I contro Napoleone — Tilsitt — La campagna dei russi — Alessandro I e le campagne di Germania e di Francia — La Santa Alleanza — Annessione del ducato di Varsavia e della Finlandia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Carlo IV di Borbone — Aiuti a Luigi XVI — Guerra dei Pirenei — L'alleanza con la Francia — Pace di Madrid — Invasione del Portogallo — Giuseppe Re di Spagna e la insurrezione spagnuola — Ristabilimento di Maria in Portogallo e di Ferdinando VII in Spagna.

SVEZIA. — Gustavo III e Carlo XIII — Bernadotte principe ereditario — Acquisto della Norvegia — Pace di Kiel.

SVIZZERA. — Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814 — La Repubblica elvetica — Il Vallese unito alla Francia nel 1810 — La Confederazione svizzera del 1815 e i ventidue cantoni — La neutralità.

TURCHIA. — Lotta con la Russia — Decadenza — I Giannizzeri — Rivoluzioni di Palazzo.

B). Storia d'Italia. — L'invasione militare e politica francese — Trattato di Tolentino — Repubblica Cispadana — Repubblica Ligure — Repubblica Cisalpina — Trattato di Campoformio e fine della Repubblica Veneta — Repubblica Romana — Repubblica Partenopea — Annessione del Piemonte alla Francia — Invasione della Toscana — La seconda coalizione europea — Campagna del 1800 — Il Re di Napoli e la pace di Firenze — L'abolizione della Repubblica Romana — La Repubblica Italiana — Regno d'Italia — Regno d'Etruria — Annessione di Roma all'Impero francese — Fine del Governo di Ferdinando IV a Napoli — Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte e Murat — Ripercussione delle campagne del 1812 e del 1813 in Italia — La caduta del Regno Italico — La fine del Regno di Murat — La Corsica, Malta, Lucca, San Marino — Mutazioni e annessioni negli altri minori Stati italiani — La Valtellina, il Trentino, il Canton Ticino.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815 — Il Parlamento — La Regina Maria Carolina — La costituzione del 1812 — La Sardegna — Carlo Emanuele IV — Vittorio Emanuele I.

L'Italia e il Congresso di Vienna — Confronto dell'assetto territoriale del 1789-1811-1815.

C). Storia coloniale. — Espansione coloniale inglese — Canadà e nuova Scozia — Acquisto del Capo di Buona Speranza — Abolizione della tratta dei negri — Possedimenti asiatici — Estensione dell'Impero britannico nelle Indie — Campagna delle Indie — Gli Stati tributari — L'Oceania — La nuova Olanda e la nuova Zelanda — Le isole Sandwich.

Le Colonie spagnuole dell'America durante la guerra con la Francia.

L'isola di San Domingo — I negri — Guerra civile.

Il Brasile — La Casa di Braganza.

Colonie olandesi — Giava — Borneo.

QUARTO PERIODO.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

A). Storia generale europea. — L'Europa dopo il 1815 — La Santa Alleanza — Il principio di nazionalità — La guerra del 1914-18 — Pace di Versaglia.

AUSTRIA. — Ferdinando I Imperatore d'Austria — La rivoluzione del 1848 in Italia, Austria, Ungheria — La seconda insurrezione di Vienna — L'Austria ricupera Veneto e Lombardia — Guerra del 1848 — Armistizio di settembre — Francesco Giuseppe, Imperatore — L'aiuto russo e le sconfitte ungheresi — L'Austria al Congresso di Parigi — La guerra del 1859 — Pace di Zurigo — La campagna di Danimarca — Le guerre del 1866 — Pace di Vienna — Lotta delle nazionalità in Austria e Ungheria — L'Austria-Ungheria e la questione orientale — Annessione della Bosnia-Erzegovina — L'Austria-Ungheria e la politica tedesca — Azione austro-ungarica nella guerra del 1914-18 — Trattato di San Germano — I nuovi Stati indipendenti.

BELGIO. — Posizione politica e sviluppo.

FRANCIA. — Luigi XVIII — Carlo X — Luigi Filippo — Rivoluzione di Parigi del 1848 e Luigi Napoleone Bonaparte — Il colpo di Stato e la proclamazione dell'Impero — La spedizione del Baltico e in Crimea — Congresso di Parigi — Spedizione del Messico — Accordi per lo sgombero di Roma — La mediazione del luglio 1866 — Mentana — Guerra franco-prussiana — Pace di Berlino — La Comune di Parigi — Terza repubblica francese — Lotte politiche — La presidenza Mac-Mahon — Il tentativo conservatore del 1877-80 — La politica estera — Agadir — La triplice intesa — Azione francese nella guerra del 1914-18.

GERMANIA. — Congressi di Carlsbad. Troppau, Lubiana — La costituzione in Hannover e Sassonia — Federico Guglielmo IV Re di Prussia — Rivoluzione del 1848 — Costituente prussiana — Assemblea costituente germanica — Guerra con Danimarca — Alleanza italo-prussiana e guerra del 1866 — Pace di Vienna — Guerra franco-prussiana del 1870 — Proclamazione dell'Impero germanico — Bismark e la lotta anticlericale — Il partito socialista tedesco — La politica estera — Guglielmo II — La triplice alleanza — Lo sbarco di Tangeri — La conferenza di Algesiras — Agadir — Azione germanica nella guerra del 1914-18 — Trattato di Versaglia — Nuovo ordinamento interno.

GRAN BRETAGNA. — Giorgio IV — Guglielmo IV — Emancipazione degli schiavi — Congresso di Londra del 1830 — La Regina Vittoria — Le riforme in Irlanda — La guerra contro la Russia — Tentativi per impedire la guerra del 1859 — L'Inghilterra dal 1870 ai nostri giorni — I partiti interni: unionista e radico-liberale — La questione dell'Home-Rule — Il nazionalismo irlandese — Il trade-unionismo — La politica degli armamenti — La supremazia navale — Azione britannica nella guerra del 1914-18.

RUSSIA. — Alessandro I e le eterie greche — Guerra con la Turchia: pace di Adrianopoli — Trattato di Unkiar Skelessi — La chiusura degli Stretti — Guerra in Crimea — Il Congresso di Parigi — Abolizione della servitù della gleba — Guerra russo-turca del 1877 — Pace di Santo Stefano e trattato di Berlino — Politica estera in Europa e in Asia — Guerra col Giappone — Pace di Portsmouth — La riforma costituzionale — Il Panslavismo — Azione russa nella guerra del 1914 — Pace di Brest Litowski — Il nuovo ordinamento interno della Russia.

SPAGNA E PORTOGALLO. — Ribellione delle colonie d'America — Rivoluzione di Spagna del 1820 — Indipendenza del Brasile — Intervento francese — Fine della rivoluzione spagnuola — Governo reazionario in Portogallo e guerra civile — Carlisti e Cristini — La Spagna e la spedizione al Messico — La reggenza militare — Amedeo di Savoia — La guerra civile — Alfonso XII — Principali avvenimenti fino ai nostri giorni — La Spagna e l'insurrezione cubana — Intervento degli Stati Uniti — La rivoluzione in Portogallo.

STATI BALCANICI, ROMANIA E TURCHIA. — Rivoluzione greca del 1821 — Costituzione del regno di Grecia — Formazione e trasformazione degli Stati balcanici e della Romania — Cenno sulla lingua romena — Riconoscimento dei nuovi Stati balcanici col trattato del 1878 — Cenni sul Patriarcato ecumenico e l'Esarcato bulgaro — Decadenza della Turchia dalla guerra di Crimea a quella del 1912 — La seconda guerra balcanica — La pace di Bucarest.

SVEZIA E NORVEGIA. — Unioni e separazioni.

SVIZZERA. — Posizione politica e sviluppo.

B). *Storia degli Stati d'America ed Asia.*

AMERICA LATINA. — Indipendenza del Brasile e della Repubblica Argentina.

CINA. — Guerre inglesi e francesi in Cina — Guerra cino-giapponese — La rivoluzione del 1912 — La Repubblica cinese.

GIAPPONE. — Rivoluzione del 1868 — Le riforme — L'annessione di Hawai — Guerra con la Russia — Intervento alla guerra del 1914.

STATI UNITI D'AMERICA. — Dottrina di Monroe — Abramo Lincoln e guerra di secessione — Sviluppo economico commerciale — Guerra ispano-americana per Cuba e le Filippine — La politica americana — L'intervento alla guerra europea.

C). *Storia d'Italia.* — Nuovo ordinamento dell'Italia nel trattato di Vienna — La Santa Alleanza e Metternich — Carattere delle restaurazioni — Principio di nazionalità — Liberalismo e società segrete — Rivoluzione del 1820-21 — Congressi di Lubiana e Verona — Reazione nel Lombardo-Veneto — Rivoluzione del 1831 — La crisi della Carboneria e la Giovine Italia — Cospirazioni e moti italiani dal 1831 al 1845 — Le riforme dei principi, gli scrittori — La rivoluzione del 1848 — La prima guerra dell'indipendenza italiana: prima fase fino al marzo 1849 — La ripresa della guerra — La restaurazione — L'operoso decennio piemontese e Camillo Cavour — Politica di Cavour fino alla guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Gli altri Stati d'Italia in questo periodo — Seconda guerra d'indipendenza — Preliminari di Villafranca — Trattato di Zurigo — La questione dell'Italia centrale — Le annessioni — La liberazione delle due Sicilie — L'epopea garibaldina e i plebisciti — La campagna regia — La proclamazione del Regno d'Italia — Morte di Cavour — La questione romana — L'episodio di Aspromonte — Convenzione di settembre — Trasferimento della capitale a Firenze — Guerra del 1866 — Paci di Praga e Vienna — Villa Glori e Mentana — Liberazione di Roma — Legge delle Guarentigie — Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX — Il Governo della destra — Il pareggio del bilancio — Le riforme della sinistra — Il nuovo programma — Il trasformismo — Le riforme elettorali — I nuovi partiti politici — La politica ecclesiastica — La politica estera — La questione della Tunisia e la Triplice Alleanza — La guerra italo-turca — La pace di Losanna — Le tendenze della politica estera fino alla guerra del 1914-18 — La neutralità — Patto di Londra e partecipazione alla guerra — Azione militare italiana sul fronte italiano, sul macedone e sul francese — Trattato di San Germano — Questione adriatica.

D). *Storia coloniale.* — Politica ed espansione coloniale europea nel secolo XIX — Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e atto generale di Brusselle del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo — Egitto, Tunisia e Marocco in relazione alla politica coloniale italiana — Occupazione della Libia — Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali — Guerra anglo-boera — L'Italia nel Mare Rosso — Colonia Eritrea e Somalia italiana — I rapporti fra l'Italia e Abissinia.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente — Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

Le colonie portoghesi nella politica europea.

Il riordinamento coloniale in seguito al trattato di Versaglia e degli altri fra le potenze belligeranti — Spartizione — Mandati — Zone d'influenza — Rettifica dei confini della Libia e zona d'influenza italiana in Anatolia.

GEOGRAFIA.

Distribuzione delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole — Loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il canale di Panama — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di civiltà dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale e i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali — Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di comunicazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia e dell'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine — Le più importanti stazioni radio-telegrafiche.

Cenni sulle forze militari degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

Costantinopoli e gli Stretti — Turchia Asiatica con particolari notizie sulla zona d'influenza italiana — Rodi e Castellorizzo — Palestina — Siria — Mesopotamia — Arabia.

Il bacino del Mar Nero — Georgia — Azerbegian — Armenia — Curdistan.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'Impero indo-britannico — L'India posteriore e i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — Cina e Giappone: loro relazioni con gli Stati europei — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Indie orientali.

Libia, Eritrea e Somalia — Egitto e Sudan — Marocco — Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — L'assegnazione delle colonie tedesche.

Australia e Polinesia — Sviluppo delle colonie australiane orientali e sud-orientali; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento anglo-sassone nell'America settentrionale: dell'elemento latino nell'America centrale e meridionale — Principali Stati americani — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca sui mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori e geografi italiani.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE.

Oggetto dell'economia politica — Sua importanza e sue relazioni con le altre scienze sociali.

Principi di economia teorica. — I bisogni umani (concetto, classificazione, graduatoria) — I beni e la ricchezza (concetti e distinzioni) — Il capitale (concetto, funzione, distinzione) — L'utilità dei beni (concetto, variabilità, gradi) — Limitazione dei beni — Del principio edonistico o del tornaconto.

Economia individuale ed economia sociale — Di quest'ultima in particolare — Scambio e sue forme — Valore — Sue cause — Sue leggi — Valore e prezzo — Valore e costo — Casi particolari del valore e dei valori di monopolio in particolare.

Nozioni di economia applicata. — Ordinamento concreto della vita economica — Varie teorie e tendenze politiche — Opinioni estreme — Liberismo — Collettivismo — Socialismo autoritario, sindacalistico, comunistico, anarchico — Necessità, caratteri e limiti attuali dell'ingerenza dello Stato nella vita economica.

La produzione della ricchezza. — Suoi elementi (natura, capitale, lavoro) — Coordinazione — Legge delle proporzioni definite — Legge della produttività decrescente e della produttività crescente — Divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali — Organizzazione della produzione — L'impresa — Origini, sviluppo, classificazioni — L'impresa privata — I cartelli e i trust — Le imprese pubbliche — Nazionalizzazione e municipalizzazione.

La distribuzione della ricchezza. — Concetto della distribuzione — Questioni che vi si annodano — La proprietà privata — Sue funzioni, suoi doveri, suoi limiti — Rendita fondiaria — Sue leggi — Varie teorie — Variazioni della rendita, loro cause — Interessi del

capitale — Sue cause — Sue leggi — Sue variazioni — La tendenza dei profitti al ribasso — La teoria di Marx — Profitto dell'imprenditore — Sue cause e suoi elementi — Salario del lavoratore — Sue leggi — Sue variazioni — Attuali rapporti nella distribuzione — Conflitti fra capitale e lavoro — Coalizioni, serrate, scioperi — Organizzazioni dei capitalisti e dei lavoratori — Potenze rispettive — Ufficio di arbitrato e di conciliazione.

Cooperazione e sue forme — Partecipazione degli operai nei profitti dell'impresa — Risparmio — Concetti — Funzione — Istituti che lo favoriscono — Delle casse di risparmio in particolare.

Previdenze — Mutuo soccorso — Assicurazione — Cenni sulla legislazione italiana — Pauperismo e beneficenza.

L'intervento dello Stato nella distribuzione della ricchezza — Sue cause, suoi limiti — Legislazione sul lavoro — Limitazione delle ore di lavoro — Limitazione del lavoro delle donne e fanciulli — Igiene del lavoro — Assicurazione obbligatoria (infortuni sul lavoro industriale, sul lavoro agricolo, assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, casse di maternità, ecc.) — Cenni sulla vigente legislazione italiana circa tali forme di assicurazioni obbligatorie.

Disoccupazione — Rimedi — Uffici di collocamento — Assicurazione — Beneficenza legale (assistenza sanitaria, ospitaliera inabili al lavoro) — Cenni sulla legislazione italiana in proposito — Intervento dello Stato nella fissazione dei salari e prezzi.

Circolazione della ricchezza. — Moneta — Suo valore — Sistemi monetari — Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo XIX e XX — Legislazione sulla circolazione monetaria in Italia, nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America, nelle Indie, nella Cina e nel Giappone.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale — Varie specie di banche — Scambio e credito — Cambiale, chèque — Stanze di compensazione — Della banca di emissione in particolare — Cenni sull'ordinamento delle banche di emissione in Italia — Biglietti di banca — Biglietti di Stato.

Il corso forzoso — Limiti normali della circolazione fiduciaria — Circolazione fiduciaria eccessiva — Effetti, inconvenienti — Aggio — Effetti — Aumento dei prezzi — Possibili metodi per ridurre la circolazione fiduciaria e abolire il corso forzoso — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati.

Commercio — Commercio nazionale e internazionale — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Doks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Cenni sulla legislazione italiana intorno agli argomenti su indicati — Equilibrio e squilibrio fra importazioni ed esportazioni — Elementi che compensano l'equilibrio e che sfuggono alla statistica doganale — Pagamenti all'estero — Varie forme — Cambi esteri — Oscillazioni del cambio — Limiti e cause — Cambi sfavorevoli — Cause — Connessione cogli eccessi della circolazione fiduciaria interna e col corso forzoso — Intervento dello Stato nel commercio dei cambi.

Politica commerciale. — Dazi doganali e diritti accessori — Protezionismo e libero scambio — Vari sistemi di dazi doganali — Dazi speciali e *ad valorem* — Cenni sulla classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa italiana — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Carattere e contenuto dei principali trattati di commercio dell'Italia con gli altri Stati — Intervento dello Stato nel commercio estero.

Mezzi di trasporto — Nozioni generali — Trasporto di persone, di merci, di notizie — Dei trasporti ferroviari — Della navigazione fluviale e marittima — Cenni sull'ordinamento giuridico delle strade ferrate in Italia — Cenni sulla navigazione aerea — Poste e telegrafi, radio-telegrafia, telefoni — Cenni di legislazione italiana.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme — Relazione tra consumo, produzione e distribuzione — Crisi economiche — Intervento dello Stato — Limitazioni legali al consumo.

Nozioni sui principali prodotti di importazione e di esportazione da e per l'Italia — Materie prime e prodotti di cui l'Italia è esportatrice — Materie e prodotti di cui l'Italia è importatrice — Correnti di importazione e di esportazione — Paesi di provenienza e di destinazione.

Delle merci. — Alterazione e adulterazione delle merci — Frodi — Cenni sulla legislazione italiana.

Principali industrie in Italia e loro condizioni prebelliche e postbelliche.

Combustibili. — Combustibili fossili italiani — Lignite e torba — Importazione necessaria degli altri combustibili fossili.

Miniere. — Prodotti minerari italiani — Prodotti minerari d'importazione.

Industria metallurgica e meccanica.

Carte e arti grafiche.

Industrie tessili — Seta, cotone, lino, canapa, lana e pelo — Filati e tessuti.

L'agricoltura — Suo sviluppo recente — Prodotti vegetali di esportazione — Industrie relative — Enologia — Principali vini italiani — Oleifici — Oli italiani — Zuccherifici — Stato di questa industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Pelli e loro concie.

Legname, specie da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Popolazione, emigrazione e colonie. — Legge di popolazione — L'emigrazione e la sua funzione economica — Correnti principali della emigrazione europea e di quella italiana in particolare — Le colonie — Caratteri economici della colonizzazione moderna.

FINANZE DELLO STATO. — Le pubbliche entrate — Entrate originarie e derivate — Il patrimonio — Il demanio dello Stato — Composizione e caratteri giuridici di questo — I proventi delle imprese pubbliche — I tributi.

Imposte e tasse — Delle imposte in particolare — Imposta unica o molteplice — Proporzionale o progressiva — Imposta sul patrimonio e sul reddito — Imposte dirette e indirette reali e personali — Cenni sulle principali imposte italiane — Le imposte straordinarie in dipendenza della guerra — Imposta straordinaria sul patrimonio — Suoi caratteri, sua giustificazione, suoi effetti — La confisca dei sopraprofitti di guerra — Sue cause ed effetti.

Il debito pubblico — Teorie principali sui prestiti pubblici — Cenni di legislazione italiana.

STATISTICA.

Concetto e definizioni della statistica — Suoi rapporti con la geografia, con l'economia politica e con le scienze di Stato.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni — Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria — Delle figurazioni grafiche più usate — Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità, confronti internazionali.

Mortalità — Vita media, vita probabile.

Statistica del commercio con l'estero, generale e speciale — Dati statistici sommari sulle importazioni ed esportazioni italiane.

Dati sommari di statistica monetaria — Della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati — Produzione attuale dei metalli preziosi — Dati sull'aumento della circolazione fiduciaria dopo la guerra in Italia e nei principali Stati — Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese e diversi modi per determinarla.

Statistica finanziaria: dati sommari sui bilanci italiani e dei principali Stati d'Europa — Avanzi e disavanzi — Cenni statistici sul debito pubblico italiano e dei principali Stati con riguardo ai recenti aumenti — Cenni statistici sul debito interno ed estero.

DIRITTO INTERNO.

I. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO.

A). DIRITTO COSTITUZIONALE. — Nozione dello Stato nei riguardi del diritto interno — Le varie forme di Governo — Governo rappresentativo in particolare — Monarchia e repubblica — Governo costituzionale e governo parlamentare — Odierne tendenze informatrici — Critiche del governo parlamentare — Rappresentanze di classe — Altre tendenze.

Condizioni storiche, sociali e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa occidentale e centrale — Successiva estensione del regime rappresentativo ad altri Stati dell'Europa ed ai principali Stati dell'America e dell'Asia.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e governo di gabinetto inglese. — Governo delle principali colonie autonome inglesi (Dominions del Canadà, Australia e Sud-Africa).

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare francese.

Confederazione Svizzera — Il *referendum* in Svizzera.

Federazione degli Stati d'America e loro governo presidenziale.

Cenni sull'ordinamento delle nuove repubbliche di Germania, Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria e Polonia.

Cenni sulla Repubblica russa dei Sovieti.

Governo monarchico rappresentativo in Italia — Divisione dei poteri — Legislazione, amministrazione e giurisdizione — Parlamento, governo, tribunali.

Potere legislativo — Corona, Camera dei deputati e Senato — Attribuzioni della Corona in ordine al potere legislativo, amministrativo e giudiziario — Dichiarazione di guerra — Conclusione dei trattati internazionali — Art. 5 dello Statuto — Riforme in proposito — Diritto comparato — I trattati internazionali e il diritto interno.

Composizione della Camera dei deputati — Elettorato politico

— Suffragio universale — Questione sul suffragio femminile — Comparazione col sistema di suffragio dei principali Stati (Gran Bretagna, Belgio, Francia, Federazione degli Stati Uniti d'America, Svizzera) — Cenni sul suffragio nelle nuove repubbliche di Germania e di Austria — I collegi elettorali — Collegio uninominale e plurinominale — Rappresentanza proporzionale — Sistema vigente in Italia e cenni di diritto comparato — Eleggibilità, incompatibilità, ecc. — Questioni relative.

Senato del Regno — Sua composizione attuale in Italia — Comparazione con le assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Procedimenti parlamentari — Vari sistemi — Il nuovo ordinamento degli uffici — Le commissioni permanenti — Le commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America — Le leggi — Approvazione — Sanzione — Promulgazione — Pubblicazione — Entrata in vigore — La delegazione di potestà legislativa al Governo — I decreti-legge d'urgenza — I regolamenti.

Il Potere esecutivo — Il Presidente del Consiglio — Il Consiglio dei Ministri — I singoli Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Il Gabinetto e la fiducia del Parlamento — Responsabilità penale e politica dei Ministri — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente con quello degli Stati Uniti d'America.

Il potere giudiziario — Sue relazioni fondamentali con il potere legislativo ed esecutivo — Suo ordinamento — Inamovibilità dei magistrati — Giuria.

Uguaglianza civile — Suo significato — Libertà individuale e sue guarentigie nella legislazione italiana — L'*Habeas Corpus* inglese — Guarentigie costituzionali del diritto di proprietà e limitazione di questo.

Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di riunione e di associazione — Cenni di diritto comparato con riguardo speciale alla legislazione inglese e francese.

Libertà di lavoro — Scioperi — Limitazioni — Associazioni corporative e sindacali — Questioni.

Libertà religiosa — La Santa Sede nel diritto interno — La legge sulle guarentigie pontificie.

Il diritto di petizione.

B). DIRITTO AMMINISTRATIVO. — Nozione dell'amministrazione e del diritto amministrativo.

Parte generale.

Fonti.

Subietti.

Lo Stato — Gli enti autarchici — Organizzazione — Accentramento e decentramento — Burocrazia e ufficio onorario — Gerarchia — Il Re come capo dell'amministrazione — I Ministeri — Del Ministero degli affari esteri in particolare — Il Consiglio di Stato come organo consultivo — La Corte dei conti — Sue funzioni costituzionali, amministrative e giurisdizionali — L'amministrazione governativa locale — Circoscrizioni — Prefetti e Consigli di prefettura — Sottoprefetti — Giunta provinciale amministrativa — Condizione giuridica degli impiegati civili dello Stato — Diritti e doveri — Disciplina — Delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

I comuni e le provincie — Elettorato amministrativo — Organi delle provincie e dei comuni — Principali loro attribuzioni — Vigilanza e tutela sui medesimi.

I diritti di supremazia dell'amministrazione — I cittadini — Loro principali diritti pubblici.

Atti amministrativi. — Cenni sulla loro classificazione — Rapporti di diritto pubblico — Atti discrezionali e non discrezionali — Unilaterali e bilaterali — Cenni sulle forme e sui requisiti di validità — Responsabilità dell'amministrazione per fatti illeciti.

Rapporti di diritto privato della pubblica amministrazione — In particolare cenni sulla contabilità generale dello Stato e sui contratti.

Tutela dei diritti e degli interessi. — Diritto e interessi — Nozione — Ricorsi amministrativi — Ricorsi gerarchici — Ricorso straordinario al Re.

La giurisdizione ordinaria e la tutela dei diritti dei cittadini contro la pubblica amministrazione — La legge sul contenzioso amministrativo — Diritti civili e politici — Non revocabilità degli atti amministrativi — Obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato dei tribunali — Sue sanzioni — Giurisdizioni amministrative — Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato — La giunta provinciale e amministrativa in sede contenziosa — Legittimità e merito — Cenni particolari sul ricorso in legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Dell'eccesso di potere in particolare — Cenni sulla procedura — Cenni sulle altre principali giurisdizioni amministrative speciali.

I conflitti di attribuzione — Ricorso alla Cassazione di Roma contro le decisioni delle giurisdizioni speciali.

Parte speciale.

Cenni sui singoli obbiettivi della pubblica amministrazione. In particolare:

1° Legislazione sull'emigrazione — Organi — Commissariato generale — Ispettori — Rapporti fra gli organi speciali del servizio dell'emigrazione e il Ministero degli affari esteri e gli agenti consolari — Protezione dell'emigrante nei luoghi d'imbarco, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione — Tutela dei risparmi degli emigranti.

2° Legislazione sulla leva — Funzioni degli agenti consolari.

Cenni sui seguenti obbiettivi specialmente in quanto si coordinano con le funzioni degli agenti diplomatici e consolari, con le questioni di diritto internazionale e con le nozioni di economia applicata indicate in altre parti del programma: Pubblica sicurezza — Sanità pubblica — Istruzione pubblica elementare — Obbligo scolastico — Provvedimenti per combattere l'analfabetismo — Pubblica beneficenza — Risparmio e previdenza — Assicurazione obbligatoria sugli infortuni nel lavoro industriale e agricolo, contro le malattie, la invalidità e la vecchiaia — Monete e banche di emissione — Ordinamento degli Istituti amministrativi ausiliari del commercio — Strade ferrate — Poste e telegrafi.

C). DIRITTO E PROCEDURA PENALE. — Fondamento del diritto di punire.

La legge penale — Codice e leggi complementari.

Del reato — Delitti e contravvenzioni — Classificazione dei reati.

Subietto attivo — Concorso di più persone nello stesso reato — Subietto passivo ed oggetto — Volontà — Dolo e colpa — Fatto — Consumazione — Tentativo — Concorso di reati e di pene — Imputabilità — Cause che la escludono e la diminuiscono — Aggravanti del reato e della pena — In particolare della recidiva.

Pena — Nozione — Le varie pene — Pene principali e accessorie — Conseguenze penali della condanna.

Cenni sui delitti:

1° Contro la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo ai delitti contro gli Stati esteri e i loro capi e rappresentanti — Offese ai medesimi a mezzo della stampa.

2° Contro la libertà.

3° Contro la pubblica amministrazione.

4° Contro la fede pubblica, con speciale riguardo alla falsità in monete, in carte di pubblico credito, in atti, e alle frodi di commercio — Leggi speciali in proposito in quanto possano interessare il commercio internazionale.

5° Contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e contro la proprietà.

Nozione del processo penale.

Ordinamento giudiziario e competenza.

Azione penale — Suo esercizio — Querela — Richiesta, specialmente nei reati contro Stati esteri — Autorizzazione — Garanzia amministrativa — Pregiudiziali civili — Azione civile nascente da reato — Parti nel processo penale — Difesa — Cenni sugli atti e sulla nullità — Istruzione — Atti di polizia giudiziaria — Cenni sull'istruzione formale e sommaria — Modi di presentazione dell'imputato — Arresto e libertà provvisoria.

Cenni sul giudizio — Sentenze e ordinanze — Mezzi d'impugnazione.

II. — ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO.

A). DIRITTO CIVILE. — Diritto privato in generale e in specie diritto civile — La codificazione — Altre fonti — Interpretazione delle leggi civili — Loro efficacia nel tempo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale — Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici — Persone fisiche e persone giuridiche — Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti — Della piena capacità giuridica della donna (legge 17 agosto 1919, n. 1176).

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora — Assenza: assenza in guerra — Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione — Diritti e doveri che ne derivano — Regime patrimoniale fra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale — Legittimazione — Adozione.

Minore età e interdizione — Patria potestà e tutela — L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni secondo la loro natura giuridica — Diritti personali e reali — Possesso ed azioni possessorie — Proprietà — Concetto, modo di acquisto, limitazioni, estinzione — Servitù personali e prediali — Proprietà letteraria, industriale e artistica.

Delle successioni — Devoluzione ed adizione dell'eredità — Successioni legittime: ordine successorio — Successioni testamentarie: capacità, forme dei testamenti, porzione disponibile, istitu-

zione d'erede, legati, costituzioni — Disposizioni comuni: rappresentazione, accettazione, rinuncia di eredità, beneficio d'inventario, eredità giacente, divisione, collazione.

Donazioni.

Obbligazioni, loro specie, fonti da cui derivano, effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti — Varie specie e requisiti essenziali — La rappresentanza nei contratti — Effetti di contratti in generale e in specie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali — I contratti a favore di terzi — Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in specie della gestione di affare altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui. Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni e in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

B). DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO. — Fonti del diritto commerciale.

Degli atti di commercio.

Delle persone nell'esercizio del commercio — Dei commercianti — Delle società commerciali — Loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime) — Delle società cooperative — Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori) — Oggetti del commercio e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione — Dei titoli al portatore (articoli 56 e 57 Codice di commercio).

Dei contratti commerciali — Dei contratti fra persone lontane — Delle prove del diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia — Cenni generali sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione — Impresa assicuratrice — Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni e sulla vita umana.

Cambiale — Suoi requisiti essenziali — Accettazione — Girata — Avallo — Intervento — Pagamento — Protesto — Azioni cambiarie — Operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito) — Nozioni dello chèque e delle stanze di compensazione.

Fallimento — Dichiarazioni, concordato, chiusura — Piccoli fallimenti — Bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo — Fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio — Avarie — Crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione — Naufragi e ricuperi — Pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

C). PROCEDURA CIVILE. — Mezzi di prova — Atti pubblici e scritture private — Prova testimoniale — Presunzioni.

Principi fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili — Giurisdizione e competenza — Giurisdizione volontaria e contenziosa — Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento — Citazione — Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti — Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori — Giudizi esecutivi — Cenni sui procedimenti speciali.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO.

Nozioni preliminari. — Cenni storici sugli istituti di diritto internazionale e sul concetto di società internazionale — Cenni storici sulle dottrine del diritto internazionale pubblico — Principi fondamentali di esso — La Società delle Nazioni — Suo avvenire — Progetti e aspirazioni.

Fonti. — La consuetudine — I tratatti internazionali — Trattati normativi — Loro differenza dai trattati contratti — Requisiti di validità dei trattati: 1° Capacità delle parti (negli Stati contraenti, nelle persone dei rappresentanti — Pieni poteri — Istruzioni — Ratifica) — 2° Causa — 3° Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessioni — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Leggi interne in materia di diritto internazionale pubblico.

Subietti. — Stato — Sua nozione nel diritto internazionale — Stato sovrano — Stato e Nazione — Dottrina della nazionalità — Stati composti — Unione di Stati (personali o reali) — Federazioni di Stati (Confederazione e Stati federativi) — Stati semisovrani — Protettorato — Protettorato coloniale — Sfera di influenza — I Dominions inglesi — Stati neutralizzati — Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimenti di nuovi Stati — Modificazioni territoriali — Successione da Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati — Eguaglianza — Conservazione — Indipendenza (Intervento — Intervento collettivo — Controllo internazionale — Dottrina di Monroe) — Rispetto — Relazioni internazionali — Diritto attivo e passivo di legazione.

Organi. — La Società delle Nazioni secondo il Trattato di Versaglia e gli altri trattati connessi — Suoi fini — Membri ed organi — Competenza e funzioni — Sua posizione giuridica internazionale.

Commissioni internazionali di controllo.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Classificazione degli agenti diplomatici — Accreditamento — Sospensione e fine della missione — Diritti, privilegi, esenzioni.

Agenti consolari — Svolgimento storico dell'Istituto — Classificazione dei consoli — Nomina e cessazione — Diritti, privilegi, esenzioni — Legge consolare italiana — Attribuzioni dei consoli (Amministrative, notarili, giudiziarie) — Usi internazionali — Convenzioni consolari — Legislazione italiana — I Consoli nei paesi di capitolazione — Origine, storia e contenuto delle capitolazioni — Protettorato dei cattolici in Oriente — Delle attribuzioni e della giurisdizione consolare nei paesi di capitolazione, con riguardo speciale alla legge italiana — Successive restrizioni del sistema delle capitolazioni — Sue condizioni attuali — Le convenzioni internazionali speciali per l'Egitto, la Tunisia, il Marocco — Le attribuzioni consolari nei paesi dell'Estremo Oriente — I *settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Oggetti. — Territorio — Natura del diritto su esso — Modi di acquisto — Frontiere — Colonie — Servitù internazionale — Mare — Libertà del mare — Mare littorale e territoriale — Mari interni — Stretti e canali internazionali — Polizia internazionale dei mari (repressione della pirateria e della tratta degli schiavi) — Navi — Distinzioni — Regime giuridico nel mare libero e nel mare territoriale.

Spazio aereo — Questioni — Convenzione aerea internazionale di Parigi del 1919.

Fiumi soggetti a controllo internazionale (Atto finale del Congresso di Vienna — Le clausole dei trattati di Versaglia e di San Germano).

Atti. — Dei trattati contratti in particolare — Fatti illeciti internazionali e responsabilità degli Stati (Fatti dei funzionari e fatti dei privati — Offese ad uno Stato estero o ai cittadini del medesimo) — Protezione dei cittadini all'estero e suoi limiti.

Contestazioni internazionali e mezzi per risolverle. — Delle contestazioni internazionali — Modi di soddisfazione e riparazione, spontanei o concordati — Eventuali ostacoli costituzionali.

Mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni. — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale. Trattato di arbitrato permanente) — La prima convenzione dell'Aja del 1907 — La risoluzione pacifica delle controversie secondo il patto della Società delle Nazioni (Metodi, Sanzioni).

Mezzi violenti per la risoluzione delle contestazioni. — Ritorsione — Rappresaglia — Embargo — Blocco pacifico — Dello impiego della forza per il ricupero dei crediti (2ª convenzione dell'Aja del 1907) — Della guerra — Concetto — Cause — La guerra e il diritto — Storia — Primi accenni di codificazione (in particolare della conferenza di Bruxelles del 1874) — Inizio della guerra (in particolare 3ª convenzione dell'Aja del 1907) — Effetti giuridici della dichiarazione di guerra — I belligeranti — I legittimi combattenti (5ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 1-3 del regolamento annesso) — I mezzi leciti in guerra (4ª convenzione dell'Aja. Regolamento annesso art. 22-34) — Divieto dell'uso dei proiettili esplosivi e deformanti (Principi generali. Dichiarazione di Pietroburgo del 1868. 3ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto dell'uso di gas asfissianti o deleteri (Principi generali. 2ª dichiarazione dell'Aja del 1899) — Divieto di bombardamenti aerei (Principi generali. Temporaneo impegno resultante dalla 1ª dichiarazione dell'Aja del 1899. Dichiarazione dell'Aja del 1907) — Le mine e torpedini automatiche di contatto (Principi generali. 8ª convenzione dell'Aja del 1907) — Limitazione dei bombardamenti navali (9ª convenzione dell'Aja del 1907) — L'impiego dei sottomarini — Questioni relative — Dell'occupazione militare (Principi generali. 4ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 4256 del regolamento annesso) — Diritti e doveri dei bel-

ligeranti nei riguardi delle persone nemiche. — Combattimenti — Prigionieri di guerra (Principi generali. 4ª convenzione dell'Aja del 1907, art. 4-20 del regolamento annesso) — Feriti e malati (Principi generali. Convenzione di Ginevra del 1906. Convenzione dell'Aja del 1904. 10ª convenzione dell'Aja del 1907) Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra terrestre — Limiti alla occupazione delle cose dello Stato — Rispetto della proprietà dei privati e di persone giuridiche, anche pubbliche — Requisizioni e loro condizioni (Principi generali. Regolamento annesso alla 4ª convenzione dell'Aja del 1907) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose della guerra marittima — Diritto di preda — Principi generali. Dichiarazione di Parigi del 1856. Dichiarazione di Londra del 1909. 6ª, 7ª, 11ª e 12ª convenzione dell'Aja del 1907) — Convenzione di guerra — Fine della guerra.

La neutralità — Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre e marittima — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra — Blocco — Diritto di visita — Prede e relativi giudizi (Principi generali. Dichiarazioni di Parigi e di Londra citate. 5ª e 13ª convenzione dell'Aja del 1907).

II. — DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

A). Regole generali. — Nozione — Cenni storici — Le varie dottrine odierne — Lo straniero — Sua condizione giuridica nel diritto privato e processuale (storia, dottrina, legislazione dei principali Stati, legislazione italiana, trattati).

I conflitti di legge nello spazio — Norme regolatrici — Fonti di esse (usi internazionali, trattati, leggi interne) — Diversità fra le leggi interne in proposito nei vari Stati — La questione del rinvio.

Vari sistemi per prevenire o risolvere i conflitti di legge nello spazio — Territorialità della legge — Personalità della legge e criterio per determinarla (domicilio, nazionalità) — La volontà delle parti (autonomia) — La reciprocità — La unificazione legislativa (principali tentativi e progetti specialmente in tema di obbligazioni e di cambiali).

Contemperamento e coordinamento dei vari sistemi nell'ordinamento positivo secondo la natura dei rapporti giuridici — Idem nella storia — Teoria degli statuti — Idem nel tempo attuale e nei principali Stati — In particolare della territorialità delle leggi di ordine pubblico (Nozione di questo. Art. 12, disp. prel. cod. civ. Difficoltà inerenti) — Prevalenza del principio della personalità della legge secondo il criterio della nazionalità — I caratteri fondamentali del sistema vigente in Italia.

L'applicazione della legge straniera per parte del giudice — Fondamento — Conoscenza e prova.

B). Diritto civile. — Applicazione dei principi generali sulla risoluzione dei conflitti di legge nello spazio ai fondamentali istituti del diritto civile e in particolare ai seguenti:

Cittadinanza — Doppia cittadinanza — Apolidi.

Persone giuridiche straniere.

Stato e capacità delle persone — Assenza.

Forma degli atti — Fondamento della regola *locus regit actus* — Sue principali applicazioni — Eccezioni.

Matrimonio — Norme regolatrici secondo i principi generali, la nostra legislazione, le convenzioni dell'Aja 12 giugno 1902, (legge 7 settembre 1905, n. 523) — Celebrazione — Capacità — Forme (in particolare dei matrimoni consensuali, di quelli religiosi, di quelli celebrati da agenti diplomatici e consolari) — Divorzio (in particolare del divorzio in relazione all'ordine pubblico, dei mutamenti di nazionalità a scopo di divorzio e della diversa nazionalità dei coniugi) — Separazione personale — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio — In particolare del contratto di matrimonio — Paternità e filiazione — Alimenti.

Tutela — Principi generali, nostra legislazione, convenzione dell'Aja 12 giugno 1902.

Le cose — Mobili ed immobili — Principi generali — Commento dell'art. 6, disp. prel. cod. civ.

Donazioni.

Successioni — Legge regolatrice — Le varie teorie e sistemi — Commento e critica dell'art. 8, disp. prel. cod. civ.

Obbligazioni — Varie cause di esse — In particolare delle obbligazioni derivanti da contratto.

C). Diritto commerciale. — Gli stranieri commercianti — Le società commerciali straniere — Legge regolatrice delle obbligazioni commerciali — Capacità — Forma — Requisiti essenziali — Sostanza — Effetti — Esercizio e conservazione dei diritti — Principi generali — Commento dell'art. 58, cod. comm. e comparazione con i principi vigenti per le obbligazioni civili.

Applicazione dei suddetti principî ai singoli rapporti commerciali e principalmente ai seguenti:

Cambiale — Legge regolatrice riguardo alle obbligazioni cambiarie (oltrechè del traente ed emittente), dell'accettante, giratario, avallante, interveniente — Legge regolatrice delle azioni cambiarie.

Contratto di trasporto — Principî generali — Contratto di trasporto ferroviario — Leggi regolatrici - In particolare la convenzione di Berna 14 ottobre 1890 con gli atti addizionali 16 luglio 1895, 16 giugno 1899, 19 settembre 1906 (leggi 15 dicembre 1892, n. 710, 29 dicembre 1895, n. 715, 23 dicembre 1900, n. 496, 20 dicembre 1908, n. 718).

Diritto internazionale marittimo — La proprietà delle navi e la loro nazionalità — Legge regolatrice del contratto di noleggio — Legge regolatrice degli urti di navi e dei salvataggi — In particolare le convenzioni di Bruxelles 23 settembre 1910 (legge 12 giugno 1913, n. 606).

Legge regolatrice del fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità ed universalità.

D). Procedura civile. — Legge regolatrice della giurisdizione e della competenza dei tribunali civili — Criteri di competenza — Principi generali — Commento degli articoli 105, 107 Codice procedura civile — Capacità dello straniero in giudizio — Convenzioni internazionali in proposito con i diversi Stati — In particolare della Convenzione dell'Aja 17 luglio 1905, articoli 17-23 (legge 27 giugno 1909, n. 641) — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Citazioni all'estero — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali sull'assistenza giudiziaria — Della Convenzione dell'Aja citata articoli 1-16.

Esecuzione delle sentenze straniere — Disposizioni vigenti nei principali Stati — La legislazione italiana e le modificazioni apportate col decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272 — Esecuzione di atti notarili e di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

III. — DIRITTO INTERNAZIONALE AMMINISTRATIVO E PENALE.

A). Diritto internazionale amministrativo. — Suo concetto — Sua origine recente — Sua importanza — Doveri degli agenti diplomatici e consolari in proposito specie in relazione al diritto internazionale del lavoro.

Sue fonti. — (Usi, trattati, leggi interne) — Obblighi internazionali di una uniforme legislazione interna su diverse materie amministrative.

Organi. — Unioni e commissioni internazionali.

Obblighi di comunicazione e denunzia di provvedimenti emanati o di fatti.

Gli stranieri nel diritto pubblico interno — Norme dei trattati di primo stabilimento, di commercio e consolari in proposito — Il trattamento della nazione più favorita (esempi in diritto italiano: Esenzione da requisizioni militari. Trattato con la Svizzera, col Giappone, ecc.) — Reciprocità (esempi in diritto italiano: L'esercizio delle professioni sanitarie con laurea straniera, la eleggibilità alle Camere di commercio, ecc.) — Diritti pubblici cui lo straniero è ammesso od escluso (esempi: Esercizio di professioni, diritti politici, ecc.) — Legislazione sul lavoro — Applicabilità agli stranieri nella parte onerosa — Applicabilità nella parte favorevole (in particolare applicabilità agli operai stranieri delle norme favorevoli circa le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni, le malattie, la invalidità e la vecchiaia) — Principi della legislazione italiana — Principî delle più importanti legislazioni dei paesi di emigrazione italiana — Esenzione dello straniero da obblighi gravanti ai cittadini (esempi: servizio militare, requisizioni militari, ecc.). — Oneri speciali cui è sottoposto (in particolare della espulsione).

Principali materie amministrative contemplate da trattati internazionali. — Polizia ed ordine pubblico (esempi: Convenzione di Parigi sulla tratta delle bianche del 1904. Convenzione di Parigi sulle pubblicazioni oscene del 1910).

Popolazione e igiene — Convenzioni sanitarie (esempi: Convenzione di Parigi del 1903, ecc. — Convenzioni sanitarie speciali fra l'Italia e i paesi di emigrazione italiana).

Produzione della ricchezza — Convenzione sulla proprietà artistica, industriale e sui marchi di fabbrica — Unione relativa.

Convenzioni per la tutela e lo sviluppo dell'agricoltura (L'Istituto internazionale di agricoltura. Convenzione di Berna del 1881 per la repressione della fillossera, ecc.) — Circolazione della ricchezza — Unione postale universale — Convenzione per la telegrafia, le comunicazioni telefoniche e radio-telegrafiche — Aspetto pubblicistico della convenzione di Berna sui trasporti ferroviari — Trattati di navigazione e commercio per quanto attiene alle comunicazioni marittime — Circolazione delle automobili — Convenzione di Berna del 1874 sul sistema metrico decimale — Unione monetaria latina — Distribuzione della ricchezza e tutela del lavoro — Beneficenza legale a favore degli stranieri (art. 77 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890 e principali trattati internazionali conclusi dall'Italia).

Trattati internazionali di lavoro — Loro ragioni economiche e politiche — Loro avvenire — Convenzione di Berna del 1906 per il divieto dell'uso del fosforo bianco — Convenzione di pari luogo e data per la interdizione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli — Le clausole dei Trattati di Versaglia e di San Germano — Conferenza generale e Ufficio internazionale del lavoro — Suoi com-

piti — I trattati di lavoro conclusi dall'Italia con i paesi di emigrazione — In particolare del trattato con gli Stati Uniti d'America — Difficoltà costituzionali sorte per la sua applicazione in detto Stato — Trattato con la Francia.

B) *Diritto internazionale penale.* — Territorialità della legge penale — Reati commessi all'estero — Varie teorie e sistemi legislativi — Casi di reati commessi all'estero perseguibili in Italia — Modalità dell'esercizio dell'azione penale.

Esecuzione di sentenze penali straniere — Principî generali — Casi ammessi dalla legislazione italiana — Effetti di una condanna scontata all'estero se il giudizio sia rinnovato in Italia — Casi di esecuzione delle sentenze penali estere quanto alla interdizione dai pubblici uffici o ad altra incapacità e quanto agli effetti civili — Modalità.

Rogatorie in materia penale — Usi, trattati e disposizioni del Codice di procedura penale.

Estradizione — Varie teorie e sistemi legislativi — Persone che possono essere estradate e in particolare della estradizione dei nazionali — Reati per cui non si concede l'estradizione — Reati connessi — Procedura di estradizione — Legislazione italiana in proposito.

Concorso per titoli a posti di console, di vice console e di addetto consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti:
1° cinque posti di console di 2ª classe;
2° dieci posti di console di 3ª classe;
3° dieci posti di vice console di 1ª classe;
4° quindici posti di vice console di 2ª classe;
5° cinque posti di addetto consolare.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 3, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Agli effetti del termine suindicato, la data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero. Le domande giunte dopo il termine stabilito non saranno prese in esame, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato, e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti seguenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani per gli effetti del presente concorso gli italiani non regnicoli e coloro per i quali l'equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto gli anni 30 e non superati i 45. Tale limite massimo non potrà essere sorpassato per alcuna ragione. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° stato di famiglia con l'indicazione della nazionalità d'origine della moglie, nel caso che l'aspirante sia ammogliato. La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia tale stato deve essere autenticata dal prefetto;

4° stato di servizio militare dal quale risulti che il candidato ha servito in reparti combattenti, in prima linea;

5° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e tale da parmettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del sanitario civile dovrà essere autenticata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quella dei sanitari militari dall'autorità superiore militare;

6° certificato penale generale rilasciato dal casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

7° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

8° originale o copia autentica di un titolo accademico rilasciato da università o istituti superiori del Regno, o di un titolo equipollente ai gradi finali accademici conseguito presso Regi istituti militari;

9° tutti quei titoli o documenti che il candidato riterrà opportuno presentare a comprova della sua conoscenza di lingue estere e della sua preparazione al posto cui aspira e delle sue benemerenze verso il Paese ed il Fascismo;

10° documento comprovante l'iscrizione al P. N. F. e la data di essa;

11° ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I certificati tutti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e sulle concessioni governative e quelli indicati ai nn. 1, 3, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 3.

Non sono ammessi al presente concorso i funzionari di ruolo delle altre Amministrazioni civili dello Stato.

Chi non abbia conseguito l'idoneità in un concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non potrà essere ammesso a quello di cui al presente decreto.

Art. 4.

La nomina dei vincitori ai posti di cui all'art. 1 è peraltro soggetta a conferma dopo un minimo di un anno ed un massimo di un biennio di esperimento.

La mancata conferma porta alla cessazione dal servizio senza alcun diritto a compenso od indennità di sorta.

Art. 5.

L'esito del concorso e le conseguenti decisioni del Ministero degli affari esteri sono insindacabili.

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.